

econocom

ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

in attuazione dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica»*

**(adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 dicembre 2011, e da ultimo
aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2018.)**

Econocom International Italia S.p.A.

Capitale Sociale € 13.013.780,00 I.V.

Via Varesina, 162 • 20156 Milano

T +39 02 33 626 1 • F +39 02 33 101 362

R.I. MILANO N° 07933030152 • R.E.A. MI: 1195159 • C.F. e P.IVA N° 07933030152

Web: www.econocom.com / PEC: econocom.it@legalmail.it

Reg. Prod. AEE ex D.Lgs. 151/05: IT08020000003253

Reg. Prod. Pile ex D.Lgs 188/08: IT09060P00000721

Dir. e Coord. ex Art. 2497 bis C.C.: Econocom Group SA / NV

Indice

Definizioni

Struttura del documento

PARTE PRIMA

- 1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**
 - 1.1 Introduzione
 - 1.2 La responsabilità dell'ente dipendente 'da reato'
 - 1.3 Le sanzioni
 - 1.4 L'esenzione da responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- 2. Il Modello Organizzativo di Econocom**
 - 2.1 Le attività propedeutiche al Modello
 - 2.2 I destinatari del Modello
- 3. L'Organismo di Vigilanza**
 - 3.1 Nomina dell'Organismo
 - 3.2 Requisiti dei membri dell'Organismo
 - 3.3 Cause d'ineleggibilità, decadenza, revoca e cessazione dall'incarico
 - 3.4 Funzioni e poteri dell'Organismo
 - 3.5 Le informazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza
- 4. Il sistema disciplinare**
 - 4.1 Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti
 - 4.2 Le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti gli organi sociali
 - 4.3 Le sanzioni per i fornitori, consulenti, collaboratori e *partner*
- 5. La comunicazione del Modello**
- 6. La formazione del personale**
- 7. Le modifiche al Modello**

PARTE SECONDA

Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

1. I reati
2. Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio
3. Le attività sensibili

4. I principi di comportamento
5. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
6. I protocolli di prevenzione

Sezione B – I reati societari

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Sezione C – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Sezione D – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Sezione E – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Sezione F – Reati contro la fede pubblica

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Sezione G – Reati contro l'industria e il commercio

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Sezione H – Tutela penale delle opere dell'ingegno, del *software* e delle opere multimediali

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Sezione I – Reati ambientali

1. I reati
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Sezione L – Reato di impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Il reato
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Sezione M – Reato di corruzione tra privati

1. Il reato
2. Le attività sensibili
3. I principi di comportamento
4. Le regole di organizzazione e svolgimento delle attività
5. I protocolli di prevenzione

Definizioni

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Econocom International Italia S.p.A., adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Codice Etico: Il Codice Etico di Econocom International Italia S.p.A.

Destinatari: i soggetti individuati al paragrafo 2.2, destinatari del Modello e tenuti all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

Società: Econocom International Italia S.p.A.

Organismo di Vigilanza: l'organo di controllo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, e disciplinato al paragrafo 3 del presente Modello.

Sistema disciplinare: il sistema di sanzioni disciplinari per le infrazioni alle regole del Modello e del Codice Etico.

Struttura del documento

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il Modello) dà attuazione all'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e disciplina lo svolgimento delle attività di Econocom International Italia S.p.A. negli ambiti applicativi del Decreto 231/2001.

Il Modello si compone di una PARTE PRIMA nella quale sono illustrati i principi fondamentali della normativa sulla responsabilità degli enti 'da reato', la disciplina dell'organo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (con l'indicazione di composizione, poteri, funzioni, flussi informativi), il sistema sanzionatorio per le infrazioni alle regole del Modello, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello, la formazione del personale.

Segue una PARTE SECONDA, suddivisa per Sezioni, che è dedicata alle attività sensibili della Società e all'individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, il Modello si compone altresì di tutte le eventuali disposizioni, provvedimenti interni, atti e procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione.

PARTE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il Decreto), recante “*la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto, nel nostro ordinamento, la **responsabilità degli enti** per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

- Il Decreto è stato emanato in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali.
- la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 per la lotta contro la corruzione di funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea;

la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto si applica a tutte le persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La normativa prevede, in sintesi, una forma di responsabilità (nominalmente definita “amministrativa” ma di fatto dipendente da un commesso reato) che ricade sull’ente per taluni reati espressamente contemplati dalla norma, commessi nell’interesse o vantaggio dell’ente medesimo, dai soggetti che hanno la direzione, amministrazione o rappresentanza dell’ente e dai loro sottoposti.

Al ricorrere di determinate condizioni, il legislatore ipotizza, infatti, un **collegamento** tra il reato commesso e l’attività dell’ente tale da poter implicare una responsabilità diretta dell’entità giuridica in aggiunta a quella della persona fisica autore materiale del reato.

Le sanzioni contemplate a fronte della descritta responsabilità colpiscono direttamente il patrimonio dell’ente e consistono in provvedimenti di natura pecuniaria anche di rilevante entità e, nei casi più gravi, in misure interdittive delle attività. A certe condizioni, il Decreto esonera l’ente dalla descritta responsabilità o riduce la risposta punitiva.

L'adozione di idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo delle attività (in definitiva la predisposizione di un adeguato sistema di regole) risponde a siffatta finalità. Adempimenti cartacei, tuttavia, non bastano. Occorre che i modelli siano non solo adottati ma anche efficacemente attuati.

1.2 La responsabilità dell'ente dipendente 'da reato'

L'art. 5 del Decreto (Responsabilità dell'ente) così dispone:

“L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*
- b) nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

I presupposti dunque perché l'ente possa incorrere nella descritta responsabilità, sono:

- la commissione di un **reato** appartenente al novero dei reati tassativamente indicati dal Decreto e dalle norme che ad esso fanno espressamente rinvio;
- la commissione del reato nell'**interesse o a vantaggio** dell'ente da parte di **soggetti** funzionalmente legati all'ente medesimo (soggetti in posizione apicale e sottoposti);
- la c.d. '**colpa di organizzazione**' ascrivibile all'ente, da intendersi quale comportamento omissivo, consistente nel non aver istituito modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il reato.

Con riferimento al primo dei presupposti (il reato), la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto è prevista per fattispecie tassativamente indicate, non potendo conseguire a ogni indistinta ipotesi delittuosa sia pure eventualmente commessa nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Si tratta di un elenco di reati “chiuso”, che tuttavia è soggetto a modifiche e integrazioni da parte del legislatore. Inizialmente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione, la responsabilità “amministrativa” dell'ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto, a numerosi altri reati.

Alla data del presente documento, la responsabilità dell'ente può conseguire alla commissione dei seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art.25-*bis* del Decreto, introdotto dal Decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001);
- Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto, introdotto dal Decreto legislativo n. 61 del 11 aprile 2002);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25-*quater* del Decreto, introdotto dalla legge n. 7 del 14 gennaio 2003);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge n. 7 del 9 gennaio 2006);
- Delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto, introdotto dalla legge n. 228 del 11 agosto 2003;
- Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto, introdotto dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005);
- Reati transnazionali (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto, introdotto con legge del 3 agosto 2007, n. 127);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art 25-*octies* del Decreto, introdotto con il Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto, introdotto con la legge 18 marzo 2008, n. 48);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto, introdotto con la legge 15 luglio 2009, n. 94);

- Delitti contro la fede pubblica (art. 25 *bis* lett. f-*bis* del Decreto introdotto con la legge 23 luglio 2009, n. 99);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto, introdotto con la legge 23 luglio 2009, n. 99);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto, introdotto con la legge del 23 luglio 2009, n. 99);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto con il D. Lgs. del 7 luglio 2011, n. 121);
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto con il D. Lgs. del 16 luglio 2012, n. 109);
- Reato di corruzione tra privati (art. 25-*ter* del Decreto, introdotto con il D. Lgs. del 28 novembre 2012, n. 190).

Alcuni illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone a esso funzionalmente legate, possono determinare una forma di responsabilità dell'ente per molti versi simile a quella del Decreto legislativo 231/2001 (art. 187-*quinquies* del Testo Unico della Finanza): si tratta degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 187-*bis* TUF, e di manipolazione del mercato di cui all'art. 187-*ter* TUF.

L'appartenenza all'ente dell'autore materiale del reato-presupposto è condizione necessaria per l'affermazione di responsabilità ai sensi del Decreto 231/2001. Vengono in rilievo le condotte di apici e sottoposti. L'ente peraltro risponde anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, oppure il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia (ad es. per morte del reo, o per prescrizione).

Al livello **apicale**, accanto alle persone “*che rivestono formalmente la funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente*”, il Decreto colloca i soggetti apicali di strutture decentrate autonome, muniti di autonomi poteri di direzione. Fra i soggetti apicali, la normativa inserisce coloro che abbiano esercitato “*anche di fatto, la gestione e il controllo*” dell'ente. Viene in rilievo la figura dell'amministratore di fatto, come disciplinata dall'art. 2639 cod. civ.: al soggetto “formalmente investito” di una data qualifica è equiparato colui che “*esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione*”.

Per l'individuazione dei **soggetti sottoposti** alla direzione o vigilanza degli apici, ha rilievo l'aspetto funzionale piuttosto che quello di appartenenza all'ente. Di regola, assumerà importanza l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato

(rientrano nella categoria le figure dei lavoratori subordinati, come individuati dagli artt. 2094 cod. civ. - Prestatore di lavoro subordinato - e 2095cod. civ. - Categorie dei prestatori di lavoro), ma potranno rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari in cui un determinato incarico sia affidato a **soggetti esterni**, tenuti a eseguirlo sotto la direzione e il controllo dei soggetti apicali.

Ai fini della responsabilità dell'ente, il Decreto richiede che il reato (o l'illecito amministrativo) rilevante sia commesso *“nell'interesse o a vantaggio dell'ente”*. Secondo l'interpretazione corrente, i due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per incardinare la responsabilità: il **vantaggio**, quale evento, si concreta con l'acquisizione di un'utilità non necessariamente economica per l'ente; l'**interesse** indica l'aver agito per una determinata finalità o utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento.

L'ente non risponde se l'autore materiale del reato ha agito nell'interesse esclusivo, proprio o di terzi (e non sia al contempo ravvisabile alcun vantaggio in capo all'ente).

Nei casi e alle condizioni sopra indicate (commissione del reato-presupposto da parte di soggetti qualificati, verifica dell'interesse o vantaggio dell'ente), l'ente risponde del reato commesso nel suo interesse o vantaggio se è ravvisabile la cosiddetta **'colpa di organizzazione'**: un comportamento omissivo ascrivibile all'ente, consistente nel non avere predisposto un sistema di organizzazione, gestione e controllo delle attività (un Modello), idoneo a prevenire il reato che si è verificato.

1.3 Le sanzioni

Le sanzioni contemplate a fronte della descritta responsabilità colpiscono direttamente il patrimonio dell'ente (e gli interessi economici dei soci) e possono consistere in provvedimenti di natura pecuniaria, anche di rilevante entità, e, nei casi più gravi, in misure di interdizione delle attività.

In tema di responsabilità patrimoniale il Decreto sancisce il principio per il quale dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o il fondo comune. Il Decreto esclude, dunque, la responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

La **sanzione pecuniaria** è la pena base di necessaria applicazione. Essa si applica sempre in caso d'illecito ascrivibile all'ente (salve le condizioni previste per l'esimente da responsabilità).

Le **sanzioni interdittive** si applicano, invece, se espressamente previste dal Decreto, e nei casi in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione

del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono essere disposte anche in via cautelare, nella fase preliminare delle indagini, sulla base della contestazione accusatoria del pubblico ministero sottoposta al superficiale vaglio del giudice.

Nei riguardi dell'ente, il giudice può disporre:

- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- l'interdizione, anche definitiva, dall'esercizio dell'attività.

E' altresì prevista la confisca del prezzo o profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente, e la pubblicazione della sentenza di condanna. La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del Decreto.

Il Decreto disciplina, infine, il regime di responsabilità e l'irrogazione delle sanzioni anche in seguito a **vicende modificative dell'ente**, quali scissioni, fusioni, trasformazioni e cessioni di ramo d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi prima della trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei Reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi antecedentemente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per Reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'entecedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso

1.4 L'esenzione da responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto contempla la possibilità, per l'ente, di essere esonerato da responsabilità¹ qualora provi di aver adottato, ed efficacemente attuato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001).

Il Modello dell'ente deve prevedere:

- a) l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati che impegnano la responsabilità dell'ente (la cosiddetta 'mappatura' delle attività sensibili);
- b) l'adozione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) l'istituzione di un apposito organo interno all'impresa, il c.d. Organismo di Vigilanza, con compiti di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- f) una verifica periodica del Modello e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero

¹ Oltre ad un effetto di **esonero** (con il limite che si dirà a proposito del reato commesso dai soggetti apicali), il Modello può condurre ad una sensibile **riduzione di responsabilità**. L'adozione del Modello, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, consente all'ente di evitare l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17 lett. b), di ottenere una sensibile riduzione della eventuale sanzione pecuniaria (art. 12, comma 2, lett. b e comma 3). Anche la semplice dichiarazione di voler predisporre ed attuare i modelli, unitamente alle altre condizioni enunciate nell'art. 17, può giustificare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49, comma primo); misure destinate ad essere revocate in caso di effettiva attuazione del Modello e delle altre condizioni richiamate (art. 49, comma 4; art. 50, comma 1).

intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);

- g) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione ed efficace attuazione di un Modello è sufficiente a esonerare l'ente da responsabilità per il reato commesso dai soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apici. Secondo l'art. 7, infatti, per i reati dei 'sottoposti', l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. E tali obblighi si presumono osservati, secondo il legislatore, qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia "*adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*" (art. 7, commi 1 e 2 del Decreto).

Per i reati dei **dirigenti 'apicali'**, le condizioni dell'esonero non si esauriscono nella predisposizione ed efficace attuazione di un idoneo Modello organizzativo. L'esonero da responsabilità dell'ente si ha soltanto se il soggetto apicale ha commesso il reato "*eludendo fraudolentemente il Modello*" (con una condotta, dunque, non semplicemente in contrasto delle regole che si è dato l'ente, ma tale da frustrare, con l'inganno, il rispetto delle regole da parte dell'ente medesimo). L'**effetto di esonero** è in ogni caso **incompleto**: prevede, infatti, il comma 5 dell'art. 6 che "*è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente*".

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ECONOCOM

Econocom International Italia S.p.A. (di seguito denominata Econocom o la Società) è una società del Gruppo Econocom, attiva nel settore della gestione e del controllo dei sistemi informatici nelle aziende.

Econocom presta attività di locazione di sistemi informatici, supporto e manutenzione di apparecchiature *hardware*, assistenza telefonica per il supporto dei sistemi operativi e dei *software* installati e progettazione di architetture informatiche.

Ai fini di assolvere gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Econocom, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2011, ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il **Modello**), come successivamente aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2013 e con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2018.

Il Modello definisce regole precise di organizzazione e svolgimento delle attività "sensibili" della Società (dove è teoricamente possibile la commissione dei reati che rilevano ai fini della responsabilità *ex D. Lgs. 231/2001*), e risponde alle esigenze di prevenzione dettate dal Decreto.

Il Modello costituisce un *corpus* organico di norme e, insieme al Codice Etico, integra i regolamenti e le procedure in uso presso Econocom, per costituire un più efficiente ed articolato sistema di gestione e controllo

Il Modello è stato predisposto in conformità alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, approvate il 7 marzo 2002 e come successivamente aggiornate da ultimo nel settembre 2017.

2.1 Le attività propedeutiche al Modello

L'elaborazione del Modello è stata preceduta dall'attività di verifica delle aree "sensibili" della Società, intendendosi come tali le aree nelle quali è teoricamente possibile la commissione dei reati che rilevano ai fini della responsabilità dell'ente *ex D. Lgs. 231/2001* (c.d. mappatura).

La mappatura è stata condotta attraverso interviste ai responsabili di funzione/direzione della Società, con la redazione del relativo verbale. L'attività di verifica delle aree "sensibili" e relativa mappatura è stata altresì nuovamente condotta in fase di aggiornamento del Modello. I documenti del processo di mappatura sono conservati presso l'ufficio *Legal & Compliance*.

Sono stati individuati i processi e ritenuti rilevanti i seguenti reati previsti dal Decreto, avuto riguardo all'attività della Società:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Delitti contro la fede pubblica;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati ambientali;
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reato di corruzione tra privati.

Per gli altri reati che costituiscono il campo di applicazione del Decreto, e che non sono considerati dal presente Modello, si ritiene che possa costituire efficace sistema

di prevenzione l'insieme dei principi di comportamento indicati nel Codice Etico, le regole di *corporate governance* e le procedure in uso presso la Società.

L'Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 3, e gli organi societari, sono tenuti a monitorare costantemente l'attività sociale, e a vigilare sull'adeguatezza del Modello, anche individuando eventuali nuove esigenze di prevenzione che richiedono l'aggiornamento del Modello.

2.2 I destinatari del Modello

Il Modello si rivolge a tutti i soggetti (i Destinatari), come di seguito individuati:

- a) componenti il Consiglio di Amministrazione, e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Econocom, ivi inclusi coloro che eventualmente esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- b) coloro che intrattengono con Econocom un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- c) coloro che collaborano con Econocom in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, ecc.);
- d) coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici di Econocom o operano su mandato o per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili (a titolo di esempio, i consulenti).

Il Modello si rivolge, altresì, ai Sindaci di Econocom.

Le prescrizioni del Modello e delle sue procedure di attuazione sono vincolanti per i Destinatari come sopra individuati, che sono tenuti a rispettarle con la massima diligenza.

Per i soggetti di cui alla lett. *d*), i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche **clausole** che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. L'Organismo di Vigilanza, d'intesa con la funzione *Legal & Compliance*, definisce le modalità per la comunicazione del Modello a questi soggetti, e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Le violazioni delle regole del Modello e dei suoi protocolli di attuazione comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari, come indicato nel paragrafo 4.

Il Modello é comunicato ai Destinatari, con le modalità stabilite al paragrafo 5.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto disposto dall'art 6 del Decreto, è istituito presso Econocom un organo di controllo ("Organismo di Vigilanza"), con il compito di vigilare in modo continuativo sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è organo collegiale, interno alla Società, dotato di autonomia e indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno, secondo quanto espressamente richiesto dal Decreto.

I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale o contabile, provvisti dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità e competenza.

I componenti dell'Organismo non devono altresì trovarsi in situazioni che configurano cause di ineleggibilità, di revoca, decadenza o cessazione dall'incarico come di seguito indicate.

3.1 Nomina dell'Organismo

Con delibera del 23 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione di Econocom, sulla base dei criteri di composizione sopra definiti, ha nominato l'Organismo di Vigilanza così composto:

- i. un membro del Collegio Sindacale;
- ii. il responsabile *audit* di Gruppo;
- iii. un componente esterno.

L'incarico, quando formalmente accettato, è comunicato dal soggetto nominato a tutti i livelli aziendali, con le modalità ritenute più opportune.

Nell'ambito dell'attività annuale di verifica, il Consiglio di Amministrazione valuta il permanere dei requisiti d'indipendenza per i componenti dell'Organismo appartenenti all'organico dell'ente.

I componenti esterni dell'Organismo sono tenuti a comunicare, senza indugio, al Consiglio di Amministrazione il sopravvenire di cause di ineleggibilità o il venir meno dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico.

I componenti dell'Organismo rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione di Econocom che li ha nominati, salvo i casi di recesso, cessazione, decadenza, revoca dall'incarico, di cui al paragrafo 3.3.

Alla scadenza del termine, il Consiglio di Amministrazione potrà confermare o modificare la composizione dell'Organismo di Vigilanza, eventualmente nominando soggetti con qualifiche o funzioni diverse da quelle sopra indicate, purché in possesso dei necessari requisiti di autonomia ed indipendenza, professionalità, onorabilità e competenza. I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieletti.

L'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare l'esercizio di specifiche funzioni.

L'Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di proprie regole di organizzazione e funzionamento, definite in un documento (“**Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**”), che diviene parte integrante del presente Modello. Il Regolamento definisce le modalità di svolgimento dell'incarico, di convocazione dell'Organismo, di raccolta e conservazione della documentazione, nonché gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i membri dell'Organismo di Vigilanza, a pena di decadenza dall'incarico.

3.2 Requisiti dei membri dell'Organismo

Per garantire l'**autonomia e indipendenza**, è innanzitutto richiesto che i membri dell'Organismo siano in posizione di terzietà rispetto a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente (e sui quali sono chiamati a esercitare la vigilanza) e non abbiano ruoli operativi e gestionali all'interno dell'ente, che ne pregiudicherebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello organizzativo. La struttura dell'Organismo di Vigilanza deve essere priva di mansioni operative, dedicata esclusivamente (e continuativamente) all'attività di vigilanza sul Modello.

Per quanto attiene alla **professionalità**, i componenti devono essere in possesso delle competenze tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza, e di un'adeguata conoscenza del complesso sistema delineato dal D. Lgs. n. 231/01.

I membri dell'Organismo devono infine avere requisiti che assicurino imparzialità di giudizio, integrità, autorevolezza e una condotta sempre orientata alla più stretta osservanza dei principi dell'etica (**onorabilità**).

Il Consiglio di Amministrazione deve garantire l'autonomia e indipendenza dell'Organismo:

- rispettando i criteri di nomina sopra enunciati;
- attribuendogli i poteri di seguito indicati;
- approvandone annualmente il budget di spesa;

- dotandolo di strumenti idonei per poter svolgere l'attività.

3.3 Cause d'ineleggibilità, revoca, decadenza e cessazione dall'incarico

Costituiscono **cause d'ineleggibilità** alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza le condizioni di seguito indicate:

- la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- la condanna, anche non definitiva, o l'applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* (c.d. sentenza di "patteggiamento"), per uno dei reati previsti dal Decreto;
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- l'applicazione di sanzioni per gli illeciti amministrativi da cui possa discendere una responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, (illeciti di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 187-*bis* TUF, e di manipolazione del mercato, di cui all'art. 187-*ter* TUF).

I membri "esterni" dell'Organismo di Vigilanza (intendendosi con il termine "esterni" i componenti dell'Organismo che non appartengano all'organico della Società) devono, altresì, possedere i requisiti di indipendenza di seguito indicati:

- non intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- non essere legati alla Società e/o alle società dalla stessa controllate o ad essa collegate, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La **revoca** dall'incarico di componente dell'Organismo può avvenire solo su delibera del Consiglio di Amministrazione.

La revoca può essere deliberata solo per giusta causa. Costituiscono giusta causa:

- il venir meno dei requisiti di eleggibilità o di indipendenza di cui ai punti precedenti;
- gravi inadempienze o un comportamento scorretto nell'esercizio delle funzioni;

- mancata collaborazione con gli altri organi e/o funzioni anche di controllo della Società;
- assenza ingiustificata ad almeno due adunanze dell'Organismo.

I membri dell'Organismo **decadono** dalla carica per la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità. Il componente dell'Organismo è tenuto a comunicare, senza indugio, agli altri membri l'avvenuta perdita dei requisiti. Il verificarsi di una causa di decadenza deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo s'intende in ogni caso decaduto se viene a mancare, per qualsiasi ragione o causa, la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, senza indugio, alla nomina di un nuovo organismo.

Gli appartenenti all'Organismo di Vigilanza che rivestono contemporaneamente le funzioni di sindaco all'interno della Società, Responsabile dell'Ufficio Legale, Responsabile dell'*Internal Audit* decadono con effetto immediato, dalla carica al venire meno, per qualsiasi ragione o causa, dalle predette funzioni.

Determinano la **cessazione** la rinuncia, la morte, la sopravvenuta incapacità o impossibilità a esercitare l'incarico, la revoca o decadenza dall'incarico.

Il componente l'Organismo può **recedere** in qualsiasi momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno due mesi, con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso, o al verificarsi di una causa di revoca, decadenza, cessazione dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, senza indugio, all'integrazione dell'Organismo di Vigilanza. E' fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di comunicare, tempestivamente, al Consiglio di Amministrazione ogni evenienza dalla quale derivi la necessità di sostituire un componente dell'Organismo.

I componenti esterni sono tenuti a comunicare, senza indugio, al Consiglio di Amministrazione il sopravvenire di cause di ineleggibilità o il venir meno dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico.

3.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

- a. sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

- b. sull'efficace attuazione del Modello, in relazione alla struttura societaria e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità della Società.

L'Organismo di Vigilanza valuta, alla luce dell'esperienza, eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, in rapporto anche alle mutate condizioni societarie e/o normative, e formula proposte per le opportune modifiche al Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche, eventualmente anche con interventi a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni e ai documenti concernenti le attività sensibili della Società, eventualmente richiedendoli ai Destinatari del Modello (organi sociali, dipendenti, collaboratori, ecc.);
- ricevere periodicamente informazioni, anche attraverso una relazione scritta, dai responsabili delle unità organizzative interessate dalle attività sensibili;
- analizzare la normativa di riferimento e verificare eventuali esigenze di aggiornamento e/o adeguamento del Modello alle prescrizioni di legge;
- sottoporre il Modello a verifica periodica, e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, per eventuali modifiche;
- definire, d'intesa con la Direzione Generale, l'attuazione di programmi di formazione del personale della Società e le comunicazioni da farsi agli organi sociali, al personale e ai soggetti esterni, per diffondere le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto e delle regole del Modello;
- promuovere indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e delle sue procedure di attuazione;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e delle procedure di attuazione, ed ogni eventuale condotta illecita che possa comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente, e di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. L'Organismo rimane, tuttavia, direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione. In casi eccezionali e urgenti, l'Organismo di Vigilanza, sentita la

Direzione Generale, può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone tempestivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

E' rimessa alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione valutare, periodicamente, l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

3.5 Le informazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza

3.5.1 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione:

- in tutti i casi in cui ritiene opportuno informare il Consiglio, al fine di garantire il corretto funzionamento e l'osservanza del Modello;
- annualmente, tramite una relazione scritta che riporti anche l'informativa sullo stato del Modello, indirizzata, altresì, al Collegio Sindacale.

L'Organismo segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti:

- le violazioni accertate del Modello ed ogni eventuale comportamento illecito, rilevante ai fini del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni previste dal successivo paragrafo 3.5.2;
- la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello;
- ogni informazione utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e l'efficace attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, che deve contenere:

- un resoconto delle attività eseguite e dei controlli effettuati;
- l'indicazione di eventuali problematiche sorte nell'applicazione delle procedure di attuazione del Modello;
- l'indicazione di eventuali nuove attività sensibili non contemplate nel Modello;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello, con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e contenuto;
- un rapporto sulle segnalazioni ricevute, concernenti presunte violazioni del Modello e delle procedure di attuazione, e l'esito dell'attività di verifica condotta su dette segnalazioni;

- gli eventuali procedimenti disciplinari avviati per le infrazioni di cui alle regole del Modello e le misure adottate. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni aggiuntive a quelle sopra indicate. L'Organismo di Vigilanza predispone annualmente un rendiconto delle spese sostenute e lo invia al Consiglio di Amministrazione.

3.5.2 *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

Tutti i Destinatari del Modello hanno obblighi di collaborazione per una piena ed efficace attuazione del Modello.

Gli **organi sociali**, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto, sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e verifica sull'osservanza del Modello, il suo funzionamento e la sua corretta attuazione.

I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai **responsabili delle funzioni interessate dalle attività sensibili**, e al personale tutto di Econocom. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato di:

- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte di Autorità pubbliche (quali, per esempio, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ASL, INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ecc.) e relativi esiti, con eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità ovvero da soggetti privati;
- eventuali appalti sia pubblici che privati affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- contenziosi attivi e passivi in corso, quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e relativi esiti;
- contenziosi attivi e passivi in corso, quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca l'esistenza di attività di indagine, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i reati e/o gli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale della Società per l'avvio di procedimenti giudiziari per reati e/o illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto;
- rapporti predisposti dal personale della Società dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di rilevanza rispetto all'applicazione della disciplina dettata dal Decreto.

I **responsabili delle funzioni interessate dalle attività sensibili**, eventualmente anche attraverso un soggetto da questi delegato, e tuttavia sotto la loro diretta responsabilità, sono, altresì, tenuti a redigere e trasmettere, almeno semestralmente, all'Organismo di Vigilanza una **relazione** che contenga:

- la descrizione dello stato di attuazione e applicazione dei protocolli di prevenzione delle attività sensibili di loro competenza;
- la descrizione di eventuali attività tese al miglioramento dell'efficacia degli stessi, con l'indicazione dello stato di avanzamento delle predette attività;
- l'indicazione motivata dell'eventuale esigenza di aggiornamento e/o adeguamento dei protocolli di prevenzione, con eventuali proposte per le opportune modifiche.

La relazione è trasmessa attraverso la casella di posta elettronica dedicata OrganismodivigilanzaIT@econocom.com. L'Organismo di Vigilanza può richiedere, di volta in volta, che la relazione dei responsabili delle funzioni interessate dalle attività sensibili contenga informazioni aggiuntive a quelle sopra indicate, così pure potrà convocare, in qualsiasi momento, i predetti responsabili affinché riferiscano in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Il **responsabile della Funzione aziendale preposta** è tenuto, infine, a informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza, attraverso posta interna o la casella di posta elettronica sopra indicata, di:

- di eventuali procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello;
- dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'applicazione di eventuali sanzioni per le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- dell'eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per violazioni del Modello.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, tutti i Destinatari del Modello (membri degli organi sociali, dipendenti, collaboratori, ecc.) sono tenuti a segnalare, immediatamente, ogni eventuale comportamento illecito che possa comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto, ed ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

La comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni avviene all'indirizzo di posta elettronica OrganismodivigilanzaIT@econocom.com ovvero tramite posta interna.

Quanto al contenuto, la segnalazione deve essere circostanziata e contenere informazioni (quali l'indicazione dell'attività sensibile in cui è commessa la

violazione; la fattispecie di violazione, di reato o di illecito amministrativo; le strutture aziendali e il personale interno coinvolto; la descrizione della violazione e le eventuali evidenze) utili a permettere all'Organismo di Vigilanza di procedere tempestivamente ed in modo appropriato nelle attività di indagine e di accertamento.

Le segnalazioni sono conservate, a cura dell'Organismo, in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'Organismo medesimo, e tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la segnalazione. Non possono essere utilizzate segnalazioni pervenute in forma anonima, ferma restando la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di intraprendere ogni eventuale attività d'indagine ritenuta opportuna.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” è fatto divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione.

La Società tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione coloro che, in buona fede, effettuano segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, è prevista la possibilità di sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, è prevista la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, sempre che la Società non provi che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La Società si riserva comunque ogni azione contro chiunque effettui, in mala fede, segnalazioni non veritiere.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

In conformità alle disposizioni del Decreto (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b), la **Società prevede l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole del Modello.**

Le misure disciplinari e le sanzioni sono individuate in base al principio di **proporzionalità ed effettività, tenuto conto dell'idoneità** della misura a svolgere **un'efficace azione deterrente e realmente sanzionatoria, nel rispetto di quanto** previsto dalla legge, e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Le misure disciplinari sono adottate dagli organi della Società competenti in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni, dalla legge, e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Nell'irrogazione della sanzione, l'organo competente dovrà tener conto delle circostanze nelle quali si è realizzata la violazione, della gravità del comportamento, dell'eventuale recidiva del soggetto.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare prescinde dall'esito di eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi instauratisi nei confronti del responsabile della violazione per gli stessi fatti, e non esclude eventuali altre sanzioni civili, penali o amministrative previste dalla legge nei confronti dell'autore della violazione.

4.1 I provvedimenti disciplinari per le violazioni dei dipendenti

4.1.1 Misure nei confronti dei dipendenti diversi dai dirigenti

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle sue procedure di attuazione, da parte del personale non-dirigente costituisce illecito disciplinare.

Le sanzioni applicabili al personale dipendente non dirigente, in caso di accertata violazione, sono quelle di seguito indicate, individuate in base ai criteri enunciati al paragrafo precedente.

Per le violazioni del **personale dipendente** non dirigente il Modello prevede le seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

In ragione della gravità dell'infrazione, e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge n. 300 del 1970, da eventuali normative speciali e dai CCNL.

In particolare:

Il provvedimento di RIMPROVERO VERBALE si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, correlandosi detto comportamento a una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO si applica nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura tale da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una **inosservanza non grave** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori

Il provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI DIECI GIORNI si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato in misura tale da essere considerata di una **certa gravità**, anche se dipendente da recidiva.

Il provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO si applica nel caso di **gravi comportamenti** in violazione dei principi e delle regole del Modello, tali da configurare uno dei reati o degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto.

Il provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA si applica nel caso di comportamenti in consapevole contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, suscettibili non solo di configurare uno dei reati o degli illeciti amministrativi considerati dal Decreto, ma tali da ledere, altresì, l'elemento fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro e non consentirne la prosecuzione.

L'Organismo di Vigilanza conduce la procedura di accertamento, di concerto con il Responsabile di Area/Funzione, e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

L'Organismo di Vigilanza informa immediatamente la Direzione Generale e, nei casi rilevanti, il Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dai protocolli di prevenzione, costituiscono violazione del presente Modello e sono sanzionati, eventualmente anche con le misure più gravi, i seguenti comportamenti:

- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, anche mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione concernente l'attuazione del Modello;

- l'ostacolo alla attività dell'Organismo di Vigilanza;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti all'attuazione del Modello;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

4.1.2 Misure nei confronti del personale dirigente

Nei confronti dei dirigenti eventuali violazioni dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure di attuazione potranno dar luogo all'applicazione delle misure disciplinari e dei provvedimenti ritenuti più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni del CCNL.

L'Organismo di Vigilanza conduce la procedura di accertamento, di concerto con la Direzione Generale o un soggetto da essa incaricato, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

L'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Le sanzioni applicabili al personale dirigente sono quelle indicate al paragrafo 4.1.1.

Costituisce altresì illecito disciplinare per il personale dirigente:

- l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da altri dipendenti;
- l'omessa vigilanza sulla corretta applicazione delle regole contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure di attuazione, da parte dei dipendenti gerarchicamente subordinati;
- la violazione delle regole di condotta contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure di attuazione, o, più in generale, l'assunzione nell'espletamento delle mansioni di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

4.2 Le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti gli organi sociali

Nel caso di violazione, da parte di un membro del **Consiglio di Amministrazione** della Società (qui in avanti un Amministratore), delle regole contenute nel Modello, nel Codice Etico o nelle procedure di attuazione o di un comportamento non conforme o adeguato alle suddette regole, potrà essere adottato ogni provvedimento consentito dalla legge (dal rimprovero scritto alla revoca dalla carica), individuato in rapporto alla gravità del fatto, intenzionalità della condotta, grado della colpa, e alle conseguenze che sono derivate.

L'Organismo di Vigilanza conduce la procedura di accertamento, d'intesa con un consigliere all'uopo delegato dallo stesso Consiglio di Amministrazione di

Econocom, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

L'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione di ogni violazione commessa da un Amministratore della Società.

Le sanzioni applicabili ai membri del Consiglio di Amministrazione, in caso di accertata violazione, sono quelle di seguito indicate, individuate in base ai criteri generali enunciati al paragrafo 4, e in conformità a quanto previsto dalla legge e dai CCNL.

Il RIMPROVERO SCRITTO si applica nel caso di **lieve inosservanza** dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure di attuazione, ovvero in caso di adozione, nell'ambito delle attività sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato a tutte le suddette prescrizioni, qualora detto comportamento si traduca in una lieve inosservanza delle suddette norme e/o procedure.

La MULTA in misura da uno a tre volte gli emolumenti calcolati su base mensile, potrà essere applicata in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure di attuazione ovvero in caso di adozione, nell'ambito delle attività sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, in misura tale da essere considerato seppure **non lieve**, comunque **non grave** e a condizione che da tale comportamento non siano dipese conseguenze di alcun tipo in capo alla Società. Fatto salvo quanto sopra previsto, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il suddetto provvedimento troverà applicazione anche nei casi di ritardo ingiustificato nell'adozione di misure, a seguito di segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza o nella redazione della documentazione prevista dal Modello, dal Codice Etico e dalle procedure di attuazione.

La REVOCA TOTALE O PARZIALE DELLE PROCURE e la GIUSTA CAUSA di REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO DEL MANDATO si applica in caso di **grave inosservanza** delle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure di attuazione, e comportamenti che siano anche solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato e/o un illecito rilevante ai sensi del Decreto. E' facoltà, in questi casi, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea esercitare i poteri previsti dalla legge, ivi inclusi quelli inerenti la proposizione e deliberazione dell'azione di responsabilità.

In caso di violazione, da parte di un componente del **Collegio Sindacale**, delle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure di attuazione, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone

all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge. Resta salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare l'esercizio dell'azione di responsabilità, secondo quanto previsto dalla legge.

4.3 Le sanzioni disciplinari per i fornitori, consulenti, collaboratori e partner

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello e al Codice Etico da parte dei fornitori, consulenti, collaboratori e *partner* commerciali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, agenti, rivenditori etc. – è comunicata dall'Organismo di Vigilanza al responsabile dell'Area/Servizi cui il contratto o il rapporto si riferiscono e alla Direzione Generale.

Le violazioni sono sanzionate dagli organi competenti della Società, secondo le previsioni contenute nei contratti in essere, con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

E' fatta salva la facoltà della Società di agire per il risarcimento del danno.

5. LA COMUNICAZIONE DEL MODELLO

La Società promuove la **comunicazione** del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari.

L'adozione del Modello è comunicata, dalla Società al personale e ai collaboratori, con le modalità ritenute più opportune e, altresì, attraverso:

- diffusione del Modello sull'*intranet* aziendale;
- consegna del Modello ai neo assunti per presa visione e accettazione dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza determina, sentito il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni, Destinatari del Modello, e le modalità necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

6. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società prevede **programmi di formazione**, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto e del Modello da parte di tutto il personale (dipendenti, componenti degli organi sociali).

I programmi di formazione variano, per contenuto e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al ruolo da essi ricoperto all'interno della Società.

L'Organismo di Vigilanza, d'intesa con la Direzione Generale, cura che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. La partecipazione ai programmi

di formazione è obbligatoria per il personale della Società coinvolto nello svolgimento delle attività sensibili.

La frequenza e la durata dei corsi di formazione sono stabilite dall'Organismo di Vigilanza, sentita la Direzione Generale.

L'Organismo effettua controlli sul contenuto dei programmi e sull'effettiva partecipazione del personale, e cura che lo svolgimento dei corsi sia reiterato nel tempo. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

7. LE MODIFICHE AL MODELLO

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

A questi fini, l'Organismo di Vigilanza segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, e formula proposte per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello possono riscontrarsi in caso di:

- i. significative violazioni e/o riscontrata inadeguatezza del Modello o delle sue procedure di attuazione;
- ii. mutamenti nell'assetto interno della Società e/o nelle modalità di svolgimento delle attività d'impresa sensibili ai sensi del Decreto;
- iii. modifiche del quadro normativo.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dal Consiglio di Amministrazione devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche che riguardano i protocolli di attuazione del Modello sono adottate direttamente dai Responsabili delle funzioni aziendali interessate, sentito l'Organismo di Vigilanza, che può esprimere parere e formulare proposte in tal senso.

L'Organismo di Vigilanza è in ogni caso informato di ogni modifica intervenuta nelle procedure della Società, nell'ambito delle attività sensibili.

PARTE SECONDA

La PARTE SECONDA del Modello si compone di diverse Sezioni ed è dedicata all'individuazione delle attività sensibili della Società, delle regole di organizzazione,

gestione e controllo e dei protocolli per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001.

Sezione A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 del Decreto)

La presente Sezione è dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione, e contiene i principi generali di comportamento, e le regole di condotta, che tutti coloro che operano per conto di Econocom devono tenere nei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Le fattispecie di reato considerate dal Decreto sono le seguenti.

1. I REATI

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.): costituita dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.): costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1): costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-*bis* c.p.): costituita dalla stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-*ter* c.p., 2° comma), costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato

o di altro ente pubblico.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità

o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione (art. 317 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.), costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), costituita dal fatto di cui all'art. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) costituite dai fatti di cui agli articoli 314 c.p. (peculato) e 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e dai fatti di corruzione, induzione indebita e concussione di cui ai precedenti punti se commessi dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei

funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le stesse pene previste per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio per i fatti di corruzione, induzione indebita, concussione e istigazione alla corruzione si applicano anche a chi dà o promette il denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati, nonché a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

2. IL PUBBLICO UFFICIALE E L'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Elemento essenziale nei reati contro la Pubblica Amministrazione è la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato **pubblico ufficiale** “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

A) La pubblica funzione legislativa e giudiziaria

La funzione legislativa è esercitata dai membri di Parlamento, Governo, Regioni e province autonome (e quindi deputati, senatori, consiglieri regionali, ecc.). La funzione giudiziaria è esercitata dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario che svolgono attività giudicante (il giudice) o requirente (il pubblico ministero, ad es.), ai quali si aggiungono i soggetti privati che svolgono le medesime attività (giudici conciliatori, giudici onorari, popolari, giudici di pace, ecc.). Nella funzione giudiziaria rientra un insieme di altre funzioni ausiliarie: il cancelliere, il segretario, il perito, l'interprete, il curatore fallimentare, ecc.

B) La pubblica funzione amministrativa

La nozione è contenuta nel secondo comma dell'art. 357 c.p: “*agli stessi effetti [agli effetti della legge penale] è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

La qualifica di pubblico ufficiale prescinde da un rapporto di dipendenza con lo Stato o con altro ente pubblico, rilevando soltanto che l'attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico, ed abbia le caratteristiche richiamate dall'art. 357 c.p.

La qualifica di pubblico ufficiale va quindi riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o semplici privati, possono o devono, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A. (poteri di rappresentanza) ovvero esercitare poteri autoritativi (ad es. accertamento di contravvenzioni) o certificativi (ad es. attestazione, certificazione, ecc.).

Secondo la giurisprudenza, è pubblico ufficiale anche il funzionario di fatto, cioè colui che, in assenza di una formale o regolare investitura, svolge pubbliche funzioni con la tolleranza o l'acquiescenza della Pubblica Amministrazione.

La norma di cui all'art. 322-bis, c.p. assimila ai pubblici ufficiali italiani coloro che, nelle istituzioni internazionali ivi menzionate o in Stati esteri, svolgano funzioni o attività corrispondenti a quelle del nostro ordinamento.

La definizione di **incaricato di pubblico servizio** è dettata dall'art. 358 del c.p.

“Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

La nozione di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che svolge una determinata attività. Ciò che rileva, ai fini della norma penale, è lo svolgimento di un'attività sotto il controllo o l'autorizzazione di un ente pubblico.

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici del carattere pubblicistico dell'ente:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- lo svolgimento di attività sulla base di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la preordinazione al soddisfacimento di interessi pubblici.

Secondo la giurisprudenza, come per la nozione di pubblico ufficiale, rileva lo svolgimento di fatto del pubblico servizio.

Alcune disposizioni si riferiscono non a qualsiasi incaricato di pubblico servizio, ma solo a colui che sia anche pubblico impiegato (cfr. artt. 320, 321, 322, c.p.). Questa qualifica si collega a un rapporto di impiego con un ente pubblico.

La norma di cui all'art. 322-*bis*, c.p. assimila ai incaricati di pubblico servizio italiani coloro che, nelle istituzioni internazionali ivi menzionate o in Stati esteri, svolgano funzioni o attività corrispondenti a quelle del nostro ordinamento.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società, conservati presso l'Ufficio del Responsabile *Legal & Compliance* (cfr. verbale e schede di rilevazione dei rischi reato).

Queste possono essere così riassunte:

- a. Gare e commesse;
- b. Amministrazione del personale;
- c. Acquisto di beni e servizi;
- d. Vendita e locazione di prodotti e servizi informatici;
- e. Attività contabili;
- f. Gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi;
- g. Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con gli Enti pubblici in materia fiscale;
- h. Rapporti con le pubbliche Autorità concernenti le attività di ispezione, verifica o controllo (a titolo esemplificativo Guardia di Finanza, NAS, ASL, INPS, INAIL, ISPESL, ARPA, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, Agenzie delle Entrate, ecc);
- i. Rapporti con la Dogana;
- j. Gestione del contenzioso legale;
- k. Rapporti con i consulenti e i collaboratori;
- l. Utilizzo dei sistemi informativi.

4. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

- E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure interne.

- E' fatto divieto di:

offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera (il divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni);

distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana e straniera, omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;

versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;

ricorrere, più in generale, a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;

affidare ai consulenti e collaboratori attività che esulino dal mandato di consulenza;

riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o *partner* commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate e, più in generale, creare fondi per servizi professionali in tutto o in parte inesistenti;

effettuare pagamenti in contanti salvo che si tratti di modiche spese;

presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;

destinare, anche per il tramite di altri, somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

5. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Società individua principi e regole di svolgimento e di organizzazione delle attività sensibili, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure e nei protocolli di prevenzione.

Nelle **operazioni** in genere attinenti le attività sensibili, è richiesto che:

- la formazione degli atti e il processo decisionale sia sempre ricostruibile e sia sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile, e coloro che sono tenuti a svolgere i relativi controlli;
- i poteri e le responsabilità siano sempre chiaramente definite, e rese note all'interno della Società;
- le operazioni aziendali siano sempre autorizzate, documentate e contabilmente registrate;
- agli incontri con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione partecipino tendenzialmente almeno due persone della Società muniti di delega; qualora ciò non sia possibile e partecipi soltanto una persona della Società, questa dovrà informare per iscritto – anche tramite *email* - il proprio superiore gerarchico ovvero il direttore della divisione di appartenenza della riunione, riassumendo poi per iscritto il contenuto e le circostanze della riunione stessa;
- qualsiasi contratto o impegno con la Pubblica Amministrazione di qualunque tipo venga documentato per iscritto, ivi inclusa la partecipazione a convegni, congressi e seminari organizzati da o per la Pubblica Amministrazione
- i documenti inerenti le attività sociali siano sempre archiviati e conservati a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con specifica evidenza;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione, e tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione siano gestiti e sottoscritti solo da coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza;
- tutte le dichiarazioni rese devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, essere complete e basarsi su valida documentazione, al fine di garantire la corretta interpretazione e valutazione;
- i prodotti e servizi della Società devono essere offerti esclusivamente a soggetti pubblici con i quali la Società possa rispettare, in maniera continuativa, gli obblighi assunti, garantendo la qualità del prodotto e del servizio e le sue caratteristiche come contrattualmente definite;

- I responsabili delle funzioni e i loro sottoposti verifichino lo stato di attuazione e aggiornamento delle procedure aziendali ed impartiscano al personale le direttive onde consentire l'individuazione e il rispetto delle procedure applicabili.

Nella partecipazione a **gare d'appalto pubbliche**:

- siano sempre attentamente osservate le regole e disposizioni del bando di gara, oltre ovviamente alle norme di legge;
- siano sempre coinvolte le funzioni aziendali interessate negli adempimenti, ciascuna per la parte di competenza (*Legal, Operation, Gestione Clienti, Delivery, Finance*);
- sia sempre verificata, da parte di ciascuna funzione, la completezza e veridicità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara (requisiti di ammissione, capitolato tecnico, ecc.) e, successivamente, di quella richiesta a seguito dell'aggiudicazione;
- sia sempre attentamente verificata, da parte delle funzioni preposte, la scelta del *partner* nel raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), e del soggetto cui è concesso il sub-appalto, con attenzione ai requisiti di onorabilità, competenza e professionalità nella prestazione del servizio;
- siano osservate le procedure interne, con riferimento ai ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gara d'appalto.

Nel processo di **selezione, assunzione e amministrazione del personale**:

- la selezione risponda a regole di obiettività e trasparenza; siano individuati criteri oggettivi di valutazione dei candidati, incentrati sul merito e le competenze professionali; i candidati siano sempre sottoposti ad un colloquio valutativo, nell'ambito del quale siano preventivamente accertati e valutati eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione; l'esito del processo di valutazione sia formalizzato e la documentazione archiviata a cura del responsabile competente secondo le procedure interne;
- i sistemi di remunerazione premianti per i dipendenti e i collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e siano coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate.

Nella selezione e nel **rapporto con consulenti e/o collaboratori**:

- la scelta dei consulenti e/o collaboratori avvenga attraverso un metodo di selezione trasparente, e sulla base di valutazioni che diano atto della sussistenza in capo ai predetti consulenti e/o collaboratori di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza;

- il rapporto con i consulenti e collaboratori, destinatari del Modello, sia regolato da mandato scritto, che preveda clausole espresse che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste dal Modello;
- i compensi corrisposti ai consulenti e collaboratori siano conformi all'incarico conferito, congrui rispetto alle prestazioni rese, e siano determinati preferibilmente alla luce delle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto o, in mancanza, alle prassi esistenti sul mercato;
- nessun pagamento a consulenti e collaboratori sia effettuato in contanti;
- non siano affidate a consulenti e collaboratori attività che esulino dal contratto di consulenza o collaborazione.

Fatto salvo quanto sopra previsto, in particolare per le operazioni di **gestione delle risorse finanziarie**:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie e siano previste soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- l'impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, indicando almeno la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- nessun pagamento possa essere effettuato in contanti o in natura, se non per modiche spese;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società;
- nell'ipotesi in cui la Società sia interessata da contributi o finanziamenti di carattere pubblico, tutte le fasi di (i) individuazione delle fonti di finanziamento e predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria; (ii) invio della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dei contributi/finanziamenti richiesti; (iii) acquisizione e gestione del finanziamento agevolato dovranno svolgersi in stretta osservanza della normativa applicabile e con la massima trasparenza; l'utilizzo dei fondi ricevuti dovrà essere compiutamente e dettagliatamente documentato e dovrà rispettare strettamente le finalità per cui il finanziamento sia stato erogato o concesso.

Fatto salvo quanto sopra previsto, in particolare nell'ambito delle **attività di controllo, verifica o ispezione** svolte presso la sede della Società da funzionari della Pubblica Amministrazione:

i rapporti con gli organi ispettivi siano tenuti solo dal responsabile o dal soggetto da questi delegato della funzione oggetto di ispezione, controllo o verifica; sia

fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione;

- tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure operative aziendali diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

6. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni

Sezione B - Reati Societari

(Art. 25-ter del Decreto)

La presente Sezione contiene i principi generali di comportamento che i Destinatari del Modello devono tenere, ai fini di prevenzione delle condotte illecite che rilevano nell'ambito dei reati societari e che possono comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

1. I REATI

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2621 – art. 2622 c.c.): costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La pena è diversa e più grave se le condotte di cui sopra hanno cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624² c.c.): costituite dalla condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.): costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.): costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

² L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (vedi art. 37, co. 34) che ha introdotto, nel contempo, all'articolo 27, la nuova figura di "*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*". Le modifiche al codice civile dovrebbero escludere il reato dal novero di quelli previsti a presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti. Nella realtà, esigenze precauzionali devono indurre a ritenere ricompresa anche la nuova figura criminosa, tanto più che la mancata previsione appare imputabile a un difetto di coordinamento della normativa.

Omissa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.): costituito dalla condotta di amministratori e componenti del Consiglio di gestione di una serie di società e di soggetti espressamente individuati (sono società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi delle norme di settore), i quali violano gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, c.c. se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi (si tratta degli obblighi di notizia della presenza di un interesse e, per l'amministratore delegato, anche degli obblighi di astenersi dal compiere l'operazione).

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.): costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): sono puniti le falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, e l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati alle predette autorità, commessi da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti. La norma sanziona, altresì, qualsiasi comportamento dei soggetti sopra indicati che, in qualsiasi forma, anche omettendo le informazioni dovute, ostacolano le funzioni delle autorità di vigilanza.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società, conservati presso l'ufficio *Legal & Compliance* (cfr. verbali d'intervista).

Queste possono essere così riassunte:

- a. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, nonché la comunicazione a terzi delle informazioni suddette;
- b. Redazione delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per la realizzazione di operazioni straordinarie;
- c. Rapporti con i soci, con il Consiglio di Amministrazione, con i Sindaci e con la società di revisione;
- d. Gestione della sicurezza dei sistemi informativi;
- e. Rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- f. Rapporti con la stampa e i media in generale;
- g. Gestione delle risorse finanziarie della Società.

L'elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto al paragrafo 3 della Parte Prima del Modello.

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure aziendali interne.

E' fatto obbligo ai soggetti impegnati nelle operazioni sensibili rispetto ai reati societari di:

- rispettare la legge e le procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da garantire a soci e a terzi la possibilità di avere una rappresentazione chiara e fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, del patrimonio della Società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

econocom

- informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di ogni interesse che gli amministratori abbiano in una determinata operazione o transazione della Società;
- adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle istituzioni in genere;

A questi fini, è fatto divieto, secondo quanto previsto dalle norme penali, di:

- esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- gestire denaro o altri beni appartenenti alla Società senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale previsti dalla legge (il divieto include la vendita di beni sociali a vantaggio di uno o più soci a fronte del pagamento di un corrispettivo irrisorio, il pagamento ai soci di compensi per operazioni non effettivamente poste in essere dagli stessi, il riconoscimento a favore di uno o più soci di un debito inesistente);
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Il divieto include la conclusione di negozi fiduciari o altri contratti finalizzati a far acquistare alla Società, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, la titolarità di azioni proprie;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore superiore all'ammontare del capitale sociale o al valore dei conferimenti eseguiti;
- ostacolare in qualunque modo l'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;

- ostacolare in qualunque modo le Autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni (esponendo fatti falsi ovvero omettendo le informazioni dovute nelle comunicazioni indirizzate alle predette autorità, omettendo di effettuare le comunicazioni dovute, e in genere tenendo comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta);
- influenzare in modo illecito, con atti simulati e fraudolenti, la formazione della maggioranza in assemblea. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il divieto include l'ammissione al voto in assemblea di persone che, in assoluto, o in relazione alla particolare deliberazione considerata, non possono esercitare il diritto di voto; l'impedimento dell'esercizio del diritto di voto a soggetti che legittimamente lo vantano; l'inserimento nel verbale di assemblea, quali soci presenti e votanti, di soggetti in realtà non intervenuti o che non hanno votato o hanno votato in una maniera diversa da quella indicata; l'attribuzione ad uno o più soci di una partecipazione diversa da quella effettiva con conseguente riconoscimento di un numero maggiore di voti;

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati (cfr. Sezione A paragrafo 5), nelle operazioni di **rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa** nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa, le regole prevedono che:

- le operazioni siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate al Responsabile di Funzione eventuali situazioni anomale;
- l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, tempestiva, documentata, e avvenga preferibilmente attraverso sistema informatico;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;

- la bozza di bilancio sia sempre messa a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

Fatto salvo quanto sopra previsto, in particolare per **operazioni straordinarie** o che incidono sul capitale sociale:

- ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione delle società interessate all'operazione straordinaria;
- sia sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione, da parte della funzione aziendale proponente o competente all'istruzione della pratica;
- sia verificata preliminarmente da parte della funzione aziendale competente, la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione, ai fini della registrazione contabile;
- ove richiesto o opportuno, la società di revisione e il Collegio Sindacale esprimano motivato parere sull'operazione;

Fatto salvo quanto sopra, in particolare per le operazioni di **gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni** inerenti le attività di impresa:

- sia garantita l'osservanza degli obblighi di riservatezza e la completezza dell'informazione da parte di chi fornisce o riceve informazioni sulla Società e/o le sue attività;
- i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tale modifica rimanga evidenza;
- siano stabilite, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e strumenti attuativi, e al fine di garantire l'accesso alle informazioni di impresa solo ai soggetti autorizzati;
- sia sancito l'obbligo della funzione alla quale è legittimamente richiesta un'informazione, di fornire tutta la documentazione ad essa pertinente, dando conto della fonte di provenienza della documentazione e, ove possibile, attestandone la completezza e la veridicità.

Fatto salvo quanto sopra previsto, in particolare per le operazioni inerenti i **rapporti con i soci, il Collegio Sindacale** e la società di revisione:

- la funzione aziendale competente sia responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione;
- il responsabile della funzione a cui è richiesta un'informazione dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico alla società di revisione;
- sia garantito alla società di revisione il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico.

Fatto salvo quanto sopra prescritto, in particolare per le operazioni concernenti i **rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza**:

- sia individuato un Responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni e della documentazione ai fini delle segnalazioni richieste dalla normativa di settore o da Autorità di vigilanza;
- il Responsabile verifichi che i dati e le informazioni raccolte siano complete e veritiere, e che le comunicazioni alle Autorità di vigilanza siano redatte e trasmesse secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti della normativa di settore;
- il processo di elaborazione dei dati da comunicare all'Autorità di vigilanza sia documentato, in modo che sia sempre possibile ricostruire e verificare tutte le fasi del processo;
- in caso di apertura di un procedimento amministrativo a carico della Società, il Responsabile (o un soggetto da esso delegato), sia unico referente e interlocutore dell'Autorità di vigilanza. Se le Funzioni aziendali coinvolte dal procedimento

sono più di due, il Responsabile deve assicurare il coordinamento tra i responsabili delle diverse funzioni aziendali interessate dall'accertamento;

- sia garantita la piena collaborazione da parte di tutto il personale della Società appartenente alle Funzioni aziendali interessate dal procedimento amministrativo;
- sia conservata copia a cura del Responsabile di tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo;
- sia previsto l'obbligo del Responsabile di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'avvio del procedimento amministrativo a carico della Società con le richieste e/o contestazioni avanzate dall'Autorità di vigilanza, e successivamente degli sviluppi e dell'esito del procedimento.

Fatto salvo quanto prescritto ai paragrafi precedenti, in particolare per le operazioni relative ai **rapporti con la stampa e i media in generale**:

- sia assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate al mercato, a giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale;
- i rapporti con analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, o con il pubblico in generale, siano tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- sia fatto divieto a tutti gli altri di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni che si riferiscano a fatti rilevanti che non siano già stati resi pubblici a norma di legge.

Fatto salvo quanto prescritto ai paragrafi precedenti, in particolare per le operazioni nelle quali esiste un **potenziale conflitto d'interessi** in capo agli amministratori della Società, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- gli amministratori comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, quando le suddette cariche o partecipazioni, per natura o tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere, ai sensi dell'art. 2391 c.c., l'insorgere di un potenziale conflitto tra l'interesse della Società e l'interesse che l'amministratore vanta per conto proprio o di terzi in una determinata operazione;
- le comunicazioni di cui al punto precedente sono trasmesse all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento.

Fatto salvo quanto prescritto ai paragrafi precedenti, in particolare per le operazioni di **gestione delle risorse finanziarie**:

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni inerenti l'impiego delle risorse finanziarie, coloro che ne danno evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società;
- l'impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, indicando almeno la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure operative aziendali diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Sezione C – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

(Art. 25-septies del Decreto)

La presente Sezione contiene i principi generali di comportamento che i Destinatari del Modello devono tenere, ai fini di prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

1. I REATI

Omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.) La norma punisce le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quando da esse derivano la morte di una o più persone. La locuzione “norme sulla

disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” va intesa come comprensiva non solo delle leggi specificatamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che in genere tendono a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi. Il reato è punito a titolo di colpa potendosi dunque l’evento da cui deriva la responsabilità penale verificarsi per imprudenza, negligenza e imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) La norma punisce le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quando da esse derivano lesioni personali gravi o gravissime. La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Il reato è punito a titolo di colpa potendosi dunque l’evento da cui deriva la responsabilità penale verificarsi per imprudenza, negligenza e imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società, conservati presso l’ufficio *Legal & Compliance* (cfr. verbali d’intervista).

Queste possono essere così riassunte:

a) Gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro nei locali della Società per attività di ufficio.

Il primo e principale ambito di potenziale commissione di uno dei Reati Presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda l’esecuzione delle attività e degli adempimenti atti a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro del Personale e dei Destinatari, nonché degli ospiti presenti nei locali aziendali.

b) Gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro nei locali della Società per attività di magazzino.

Il secondo ambito di potenziale commissione di uno dei Reati Presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda l'esecuzione delle attività e degli adempimenti atti a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro del Personale e dei Destinatari nelle attività di gestione del magazzino.

c) Gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro al di fuori dei locali della Società.

Il terzo ambito di potenziale commissione di uno dei Reati Presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda l'esecuzione delle attività e degli adempimenti atti a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro del Personale quando si trova al di fuori dei locali della Società.

L'elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto al paragrafo 3 della Parte Prima del Modello.

2. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico.

E' fatto obbligo ai soggetti di osservare in modo rigoroso le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rispettando in particolare tutti gli obblighi giuridici relativi:

- agli standard tecnico culturali di legge concernenti attrezzature impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

3. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati (cfr. Sezione A paragrafo 5), in particolare per quanto attiene alla **gestione del sistema sicurezza sul lavoro**, le regole prevedono che:

- sia correttamente effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- siano eliminati i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, siano ridotti al minimo;
- sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva;
- siano rispettati i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- siano ridotti i rischi alla fonte;
- sia sostituito ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- sia limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio e siano limitato l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- sia data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- sia garantita una adeguata sorveglianza sanitaria e il lavoratore sia allontanato dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;
- siano adottate misure igieniche e misure di protezione collettiva ed individuale;
- siano adottate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- sia adottato l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- sia attuata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- siano garantiti la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti e siano impartite istruzioni adeguate ai lavoratori;
- sia assicurata la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comportino oneri finanziari per i lavoratori;
- le deleghe ed i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti nel sistema di gestione della "sicurezza sul lavoro" siano formalmente attribuite ed effettivamente esercitate;

- i soggetti - responsabili indicati dalla normativa in materia di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri temporanei o mobili, i soggetti previsti dal D. Lgs. 81/08) siano correttamente nominati, e siano loro conferiti in forma scritta, in modo chiaro, specifico ed univoco i poteri necessari allo svolgimento delle responsabilità assegnate;
- siano bene evidenziati e documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro siano in possesso di adeguate competenze e dotati dell'autonomia decisionale e di spesa necessaria per svolgere i compiti assegnati;
- la capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione siano adeguati alla natura dei rischi presunti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- i soggetti responsabili dell'individuazione, dell'attuazione e del controllo sulle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro dispongano del tempo, delle risorse e dei mezzi necessari per il corretto esercizio delle proprie funzioni;
- la scelta di eventuali consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro avvenga attraverso un metodo di selezione trasparente, e sulla base di valutazioni che diano atto della sussistenza in capo ai predetti consulenti e/o collaboratori di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza;
- il rapporto con i consulenti e/o collaboratori sia regolato da mandato scritto, che preveda clausole espresse che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste dal Modello;
- nel caso in cui la Società operi anche in regime di appalto sia effettuata la valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; analogamente, sia data evidenza nei relativi contratti dei costi per la sicurezza, che è gestita in modo integrato tra le parti contrattuali;
- in caso di presenza sui luoghi di lavoro di personale esterno della Società sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela di tali soggetti;
- la valutazione dei rischi svolta in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e dalla normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro sia costantemente e periodicamente revisionata, nonché tempestivamente aggiornata ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro o della normativa di riferimento;

- le misure di prevenzione e protezione siano adeguate ai fattori di rischio individuati, effettivamente attuate e monitorate costantemente per valutarne l'efficacia;
- le procedure ed i manuali di gestione delle emergenze, così come richiesti dalla normativa vigente, siano adeguati ed effettivamente attuati;
- i piani di sicurezza e di coordinamento in caso di presenza di cantieri temporanei o mobili siano adeguati ed effettivamente attuati;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause siano registrati, monitorati ed analizzati al fine di evitarne il ripetersi in futuro;
- i lavoratori e i componenti delle squadre di gestione delle emergenze siano adeguatamente formati ed informati;
- sia prevista periodicamente la formazione obbligatoria del personale anche attraverso esercitazioni pratiche;
- il personale, ed ogni collaboratore esterno che eventualmente operi all'interno dell'azienda o del cantiere sia costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) esistenti e sia pienamente consapevole degli obblighi cui è tenuto a protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi;
- sia costantemente svolta un'attività di controllo sul luogo di lavoro, ove necessario anche a campione, a verifica della necessaria implementazione degli obblighi e dei presidi previsti dalla normativa di settore;
- sia assicurata la tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori della Società che si recano presso unità produttive di terze parti;
- nelle attività di controllo, verifica o ispezione effettuate da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nei luoghi di lavoro i rapporti con gli organi ispettivi siano tenuti solo dal responsabile o dal soggetto da questi delegato della funzione oggetto di ispezione, controllo o verifica;
- tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive;

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure operative aziendali diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

A questi fini, si prevede che:

- l'Organismo di Vigilanza possa ricevere o richiedere a tutto il personale, al medico competente, all'addetto del servizio di prevenzione e protezione ogni informazione utile su eventuali carenze in merito alla tutela della salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente comunichino all'Organismo di Vigilanza ogni impedimento od ostacolo all'esercizio delle loro funzioni;

- i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione forniscano copia di ogni “Documento di valutazione dei rischi” redatto e di ogni successivo aggiornamento all’Organismo di Vigilanza con una valutazione in merito alla conformità del documento rispetto ai requisiti richiesti dalla legge;
- l’Organismo di Vigilanza effettui periodicamente delle verifiche aventi ad oggetto il rispetto della normativa vigente in tema di salute, l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Sezione D – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(Art. 25- octies del Decreto)

La presente Sezione contiene i principi generali di comportamento che i Destinatari del Modello devono tenere ai fini di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. I REATI

Ricettazione (art. 648 c.p.) La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, consapevolmente acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto). Rileva a questi fini qualsiasi delitto (non è sufficiente la semplice contravvenzione). A titolo esemplificativo, e con riferimento all’acquisto di prodotti finiti, può costituire presupposto per l’imputazione di ricettazione non solo il furto ma anche la contraffazione e/o l’alterazione del prodotto, dei suoi marchi, segni distintivi e brevetti e in genere le violazioni penali che attengono alla realizzazione ma anche alla commercializzazione (per es. frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci). L’acquisto è inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito o oneroso, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell’acquirente. La ricezione fa riferimento a qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto (anche diversa dunque dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza. L’occultamento indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto,

nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, idonea a far sì che altri ricetti un bene proveniente da delitto. La punibilità per ricettazione non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) La norma sanziona la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La ratio della norma è ravvisata nella esigenza di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò suscettibili di essere investiti anche in attività economiche produttive lecite. Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato. Anche la punibilità per riciclaggio non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). La norma sanziona la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie beni o altre utilità provenienti da delitto. Il termine impiegare va inteso in una accezione ampia, comprensiva di qualsiasi utilizzo del denaro o dei beni di provenienza illecita. Elemento qualificante è la necessità che l'impiego si riferisca ad attività economiche o finanziarie, intendendosi con questa espressione qualsiasi attività idonea a far conseguire un profitto. Anche la punibilità per questo reato non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Autoriciclaggio (art 648-ter1 c.p.). Il reato si configura quando l'autore di un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e a condizione che i proventi di illecito non siano destinati alla mera utilizzazione o godimento personale.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società, conservati presso l'ufficio *Legal & Compliance* (cfr. verbali d'intervista).

Queste possono essere così riassunte:

- a. Contratti di acquisto e/o vendita di beni e servizi;
- b. Fornitura di beni e servizi;
- c. Attività di *trading & recycling*;
- d. Gestione dei flussi finanziari;
- e. Rapporti con i fornitori, i *broker*, i *partner* commerciali e finanziari;
- f. Rapporti con consulenti e collaboratori;
- g. con riguardo al reato di autoriciclaggio, viene individuata quale potenziale sensibile area di rischio, quella legata agli adempimenti tributari relativamente al reimpiego del profitto di un eventuale illecito tributario nel business della Società

L'elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto al paragrafo 3 della Parte Prima del Modello.

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo ai componenti degli organi sociali, e a tutti coloro, dipendenti, consulenti e collaboratori della Società, che siano impegnati nello svolgimento di operazioni concernenti le attività sensibili di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure interne.

E' fatto divieto di:

- acquistare, ricevere, occultare, anche per il tramite di terzi, denaro o cose di cui non sia certa la provenienza e/o che siano comunque tali da indurre il sospetto di una provenienza illecita e/o sulle quali o a mezzo delle quali si ritiene possano essere stati commessi illeciti; il divieto include, a titolo esemplificativo, l'acquisto di prodotti industriali (tra cui *hardware* e *software*) contraffatti o alterati ovvero con marchi segni distintivi e brevetti contraffatti o alterati.
- effettuare pagamenti in contanti a fronte dell'acquisto di beni e servizi; creare fondi per l'acquisto di beni in tutto o in parte inesistenti;

- sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie beni o altre utilità provenienti da delitto;
- tenere condotte finalizzate a “gonfiare” i ricavi o riportare gli stessi ricavi per un importo inferiore (vendite in nero);
- tenere condotte finalizzate a riportare costi fittizi in contabilità, al fine di dichiarare fiscalmente gli stessi costi.

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati (cfr. Sezione A paragrafo 5), in particolare nei rapporti con le **controparti commerciali, broker, partner e fornitori**, le procedure aziendali danno attuazione ai seguenti principi:

- nelle relazioni con le controparti commerciali, *broker, partner* e fornitori siano preventivamente verificate reputazione e affidabilità dei soggetti, e sia loro richiesta l'osservanza del Codice Etico, di principi e regole conformi al Modello anche attraverso la previsione di clausole contrattuali;
- la scelta dei consulenti e/o collaboratori avvenga attraverso un metodo di selezione trasparente, volto ad accertare la sussistenza in capo ai predetti consulenti e/o collaboratori di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza;
- nei contratti con i fornitori e i partner commerciali, i consulenti e i collaboratori, siano inserite clausole che prevedano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Decreto, dei principi contenuti nel Codice Etico o delle regole del Modello;
- i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte a consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società siano conformi all'incarico conferito, congrui rispetto alle prestazioni rese alla singola società, e determinati preferibilmente alla luce delle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto o, in mancanza, alle prassi esistenti sul mercato;

- i sistemi di remunerazione premianti per i dipendenti e i collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

Fatto salvo quanto sopra previsto, in particolare per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie, le procedure aziendali danno attuazione ai seguenti principi e contengono le seguenti prescrizioni:

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società;
- l'impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, indicando almeno la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- sia sancito il divieto di ricevere ed effettuare pagamenti in contanti, se non per modiche spese e previa autorizzazione della funzione Amministrazione;
- sia verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- siano condotti controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- nell'impiego delle proprie risorse finanziarie la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure operative aziendali diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Sezione E – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(Art.24bis del Decreto)

La presente Sezione si riferisce ai delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 491-bis e 640-quinquies del codice penale, di seguito riportati.

1. I REATI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): è punita la condotta di chi accede abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione. La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.): è punita la condotta di intercettare, impedire o interrompere, in modo fraudolento, le comunicazioni tra sistemi informatici. La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi. Si procede d'ufficio e la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.): è punita la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature idonee ad

intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. La norma tutela in forma anticipata il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Ai fini della punibilità, non è necessario che le apparecchiature installate siano effettivamente funzionanti. E' però richiesto che l'installazione delle stesse avvenga al di fuori dei casi previsti dalla legge (essendo così salve le ipotesi in cui la messa in opera venga effettuata da soggetti autorizzati e nei modi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.): è punito chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter*): è punita la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater*). La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies*): la norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater*): è punita la condotta di chiunque, abusivamente, si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza

materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies*): è punito chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento. La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento. Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Documenti informatici (art. 491-*bis*): la norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies*): è punita la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società.

Queste possono essere così riassunte:

- a. Gestione dei sistemi informativi della Società;
- b. Fornitura di servizi informatici al cliente.

L'elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali

esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella Parte Prima del presente Modello (cfr. paragrafo 3, Parte Prima).

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello impegnati nello svolgimento delle attività sensibili, di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure aziendali interne.

A questi fini è fatto divieto di:

- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo

funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti).

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati (cfr. Sezione A paragrafo 5), nella **gestione dei sistemi informativi**, le procedure aziendali danno attuazione ai seguenti principi:

- siano adottate le misure di sicurezza già previste dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;
- sia garantita la sicurezza fisica dei *server* applicativi, custoditi in locali con sistemi anti-intrusione, e l'accesso sia consentito alle sole funzioni individuate dalle procedure della Società (personale IT e Servizi Generali);
- l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *user id* e *password* utente con scadenze definite;
- ogni utente disponga di una *user id* e *password* personale; e siano adottati opportuni meccanismi di sicurezza e protezione all'interno del sistema e della rete aziendale, tali per cui gli utenti possano visualizzare i soli dati inerenti al servizio che li compete e non i dati pertinenti ad altre funzioni dell'azienda;
- nella 'profilazione' elettronica degli utenti siano sempre rispettate le necessarie azioni indicate dal sistema operativo GGATE, e i ruoli delle funzioni aziendali coinvolte nell'assegnazione dei nuovi profili;
- le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso, e revocate nell'ipotesi di mutamento delle mansioni;
- siano date direttive precise affinché ciascun dipendente sia reso edotto della responsabilità inerente il corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), e degli obblighi inerenti l'uso esclusivo per l'espletamento dell'attività; le risorse informatiche siano conservate da ciascuno in modo appropriato e la Società sia tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- la rete sia protetta da *firewalls* e da *software* antivirus/antispam, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata;

- i *backup* dei dati residenti sui server siano salvati, con frequenza giornaliera e differenziale, e i supporti adeguatamente conservati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/*outsourcer* nella

gestione dei sistemi informatici nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, nei contratti con tali soggetti siano inserite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli obblighi di legge posti a tutela dei sistemi informatici e della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001.

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Sezione F – Reati contro la fede pubblica

(Art. 25 bis lett. f-bis del Decreto)

La presente Sezione contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta che i Destinatari del Modello devono tenere ai fini di prevenzione dei reati contro la fede pubblica.

1. I REATI

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) La norma sanziona il comportamento di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) di prodotti industriali ovvero brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri). E' altresì punito chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di brevetti, disegni o modelli contraffatti. La contraffazione consiste nella riproduzione integrale di un marchio o segno distintivo. L'alterazione consiste nella sua riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originario o il segno distintivo. E' in ogni caso necessaria una condotta sussumibile, appunto, in una materiale contraffazione o alterazione, non essendo sufficiente per il reato la semplice possibilità di confusione tra due marchi regolarmente registrati (ipotese, quest'ultima, che può essere eventualmente ricondotta alla fattispecie dell'art. 517 c.p.). La tutela penale offerta dall'art. 473 c.p. (e dalla fattispecie dell'art. 474 c.p.) è limitata ai soli marchi registrati. Per la configurabilità dei delitti è, infatti, necessario che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato

nelle forme di legge. Secondo una recente giurisprudenza, tuttavia, non è necessario il completamento della procedura prescritta per la registrazione, il deposito o il brevetto, essendo invece sufficiente la presentazione della domanda con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva: essa rende formalmente conoscibile il Modello e possibile la sua illecita riproduzione. I marchi e i segni distintivi non registrati trovano, come detto, tutela negli artt. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali) in seguito descritti.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.) La norma punisce la condotta di chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, al fine di trarre profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, prodotti industriali con marchi, segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati. Anche in questo caso la tutela penale riguarda segni distintivi regolarmente registrati secondo le leggi interne e i trattati internazionali, e la condotta deve avere ad oggetto prodotti industriali con marchi o segni distintivi alterati o contraffatti (non è sufficiente la sola imitazione o la mera possibilità di confusione). Secondo la giurisprudenza, il reato si perfeziona anche con un isolato atto di vendita o messa in vendita, o con la semplice detenzione delle cose contraffatte.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società.

Queste possono essere così riassunte:

- a. Vendita e locazione di prodotti informatici;
- b. Fornitura di servizi informatici.

L'elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella Parte Prima del presente Modello (cfr. paragrafo 3, Parte Prima).

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati (cfr. Sezione A paragrafo 5), nella prestazione di beni e servizi, le procedure aziendali danno attuazione ai seguenti principi:

sia sempre attentamente verificata da parte delle funzioni dell'azienda a ciò deputate, l'onorabilità, professionalità e competenza dei fornitori di *hardware* e *software* sul mercato;

nei contratti con i fornitori di beni e servizi siano sempre inserite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela dei diritti di proprietà industriale;

siano verificate le qualità e le caratteristiche del prodotto e la rispondenza all'ordine, anche attraverso le attestazioni e le dichiarazioni di conformità rilasciate dal cliente;

nei servizi di manutenzione prestati in favore dei clienti siano divulgate precise direttive ai tecnici affinché il servizio si svolga nel pieno rispetto di tutte le licenze che tutelano i programmi e il *software*.

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

E' fatto obbligo ai Destinatari del *Modello* impegnati nello svolgimento delle attività sensibili, di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge a tutela del marchio e dei segni distintivi, di brevetti, disegni e modelli industriali, e delle procedure aziendali interne.

A questi fini è fatto **divieto** di:

- riprodurre per intero e/o parzialmente (e quindi contraffare e alterare) marchi o segni distintivi nazionali o esteri di prodotti (tra cui *hardware* o parti di esso) ovvero brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri o, altrimenti, fare uso di brevetti, disegni o modelli contraffatti;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere, porre in vendita o altrimenti mettere in circolazione, prodotti con marchi, segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- compiere qualsivoglia condotta che, direttamente o indirettamente, integri i fatti illeciti sopra indicati.

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Sezione G – Reati contro l'industria e il commercio

(Art. 25 bis1 del Decreto)

La presente Sezione contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta che i Destinatari del *Modello* devono tenere ai fini di prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio.

1. I REATI

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.) La norma punisce, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Elemento essenziale è l'uso dei mezzi fraudolenti, che deve essere indirizzato al turbamento o all'impedimento dell'esercizio dell'industria o del commercio (pertanto, l'uso di mezzi fraudolenti che sia invece volto a conseguire un'utilità economica può concretare, secondo la giurisprudenza, la concorrenza sleale ma non la figura

prevista dall'art. 513 c.p.). Il delitto in esame è di pericolo, per la cui consumazione è sufficiente che dall'azione del colpevole, violenta o fraudolenta, derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività industriale o commerci

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.). La norma punisce gli atti di concorrenza, realizzati con violenza o minaccia, nell'esercizio di un'attività commerciale industriale o comunque produttiva. La norma ha riferimento ai gravi atti di concorrenza illecita che, in genere, si realizzano attraverso l'uso di forme d'intimidazione tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali e produttive o comunque a condizionarle. Il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata caratterizza, tuttavia, i soli comportamenti punibili e non invece l'ambito di applicabilità della norma (che non è dunque ristretto alle sole operazioni di criminalità organizzata e a condotte dei soli appartenenti alle organizzazioni criminali). Possono essere ritenuti atti d'illecita concorrenza, penalmente rilevanti, il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare. E' ritenuta rilevante la violenza o minaccia, sia esercitata direttamente contro l'imprenditore concorrente, sia contro terzi comunque legati da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente, come collaboratori o dipendenti.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). La norma punisce il comportamento di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali od esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, così cagionando danno all'industria nazionale. Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti industriali con segni contraffatti o alterati, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale (e dunque anche in assenza di registrazione dei marchi o dei segni distintivi). In questi casi, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). La norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile che, per origine, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata. Nella nozione di dichiarazione rilevante ai fini del giudizio sulla penale rilevanza del fatto rientra, secondo la giurisprudenza, anche l'indicazione circa l'origine,

provenienza, qualità o quantità della merce contenuta nell'eventuale messaggio pubblicitario che abbia preceduto la materiale offerta in vendita della merce. Una doverosa attenzione va posta, dunque, ai messaggi pubblicitari e alle informazioni in genere contenute nei cataloghi dei prodotti. Per una maggiore comprensione, può essere utile citare un caso tratto dalla recente prassi giudiziaria nella quale si è ritenuto integrato il reato di frode in commercio in seguito alla vendita a società sportive di prodotti a base di creatina: prodotti che erano stati presentati come regolarmente commerciabili dal punto di vista dei controlli, per effetto della notifica dell'etichetta al Ministero della Salute, mentre i *depliant* illustrativi consigliavano poi, per un più efficace uso della sostanza per gli sportivi, un dosaggio superiore ai limiti consentiti e per il cui uso occorreva, tuttavia, l'autorizzazione del Ministero. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la frode in commercio:

- non è esclusa dalla circostanza che l'acquirente della cosa diversa non abbia ricevuto un danno economico in conseguenza della consegna di una cosa per un'altra;
- è irrilevante che la cosa diversa possa risultare di maggiore valore rispetto a quella richiesta dall'acquirente.;
- non si richiede che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore, né che il compratore potesse facilmente rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata, essendo sufficiente il solo fatto dell'esecuzione sleale del contratto mediante consegna di una cosa diversa da quella pattuita.

Vi sono numerose ipotesi nella prassi che attengono, per lo più, alla vendita di beni e sostanze alimentari. In un caso, che può essere d'interesse ai fini esplicativi, è stato ritenuto il reato nell'ipotesi di consegna di un disco flessibile contenente programmi applicativi che non erano tuttavia utilizzabili a causa dell'incompatibilità tecnica con il *computer* contestualmente venduto. Il reato di frode in commercio può concorrere con l'ipotesi delittuosa di cui all'art 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci): nella fattispecie descritta dall'art. 515 c.p. assume, infatti, rilievo la consegna di una cosa per un'altra; nel caso dell'art. 517 c.p. è punita la semplice messa in vendita o in circolazione del prodotto indipendentemente dalla consegna.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
(*omissis*)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). La norma sanziona la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali (o opere dell'ingegno) con nomi, marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Il presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzino il prodotto, individuandolo e distinguendolo dagli altri della medesima specie. Per la

sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione, anche generica, (senza la necessità di contraffazione o alterazione) del marchio o del segno distintivo purché idonea a trarre in inganno. Il reato è configurato anche in assenza di un marchio registrato o di un segno distintivo riconosciuto a norma delle leggi civili. Con l'espressione "origine" o "provenienza" del prodotto il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto non da un determinato luogo, ma da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica, e tecnica del processo di produzione. Non può dunque negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre un determinato bene, imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e lanciarlo in commercio. L'imprenditore non ha l'obbligo di indicare sull'oggetto quale sia il luogo di fabbricazione dello stesso, ma qualora tale indicazione sia apposta, la falsità della stessa è di per sé idonea a trarre in inganno sull'origine del prodotto. La norma dell'art. 517 c.p. ha carattere sussidiario rispetto a fattispecie analoghe, che rilevano anch'esse ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, e che si applicano in via esclusiva ove ricorrenti (sono le ipotesi già viste degli articoli 473, 474, 514 c.p.). Tali fattispecie, punite più gravemente, hanno in comune tra loro – e si differenziano dall'art. 517 c.p. – perché richiedono tutte condotte di contraffazione o alterazione del marchio o del segno distintivo; laddove, ai fini del delitto dell'art. 517 c.p., è sufficiente la semplice imitazione (ovvero una somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi) purché idonea a trarre in inganno gli acquirenti.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.). La norma sanziona la condotta di chi fabbrica o adopera oggetti o altri beni, realizzati appropriandosi indebitamente di un titolo di proprietà industriale o agendo in violazione di esso (e senza incorrere nella contraffazione e alterazione). L'illecito ha carattere residuale rispetto alle ipotesi contemplate dagli artt. 473 c.p. e 474 c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.) (*omissis*)

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società.

Queste possono essere così riassunte:

- a. Vendita e fornitura di beni e servizi;
- b. Definizione delle caratteristiche di beni e servizi;

- c. Realizzazione di cataloghi e *brochure*;
- d. Gestione del sito *web*;
- e. Campagna stampa.

L'elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella Parte Prima del presente Modello (cfr. paragrafo 3, Parte Prima).

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati (cfr. Sezione A paragrafo 5), nella prestazione di beni e servizi, le procedure aziendali danno attuazione ai seguenti principi:

- sia sempre attentamente verificata da parte delle funzioni dell'azienda a ciò deputate, l'onorabilità, professionalità e competenza dei fornitori di *hardware* e *software* sul mercato;
- nei contratti con i fornitori di beni e servizi siano sempre inserite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli obblighi di legge inerenti tema di tutela dei diritti di proprietà industriale;
- siano verificate le qualità e le caratteristiche del prodotto e la rispondenza all'ordine, anche attraverso le attestazioni e le dichiarazioni di conformità rilasciate dal cliente;
- sia prestata particolare attenzione al contenuto dei messaggi pubblicitari, alla diffusione di informazioni sulle caratteristiche e qualità dei prodotti inserite nei cataloghi, nel sito internet, nei contratti di vendita e, in genere, in tutte le comunicazioni che precedono e/o accompagnano l'offerta di beni e servizi, affinché dati e notizie inerenti i prodotti e i servizi siano esaustive e sempre rispondenti al vero.

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello impegnati nello svolgimento delle attività sensibili, di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure aziendali interne.

A questi fini è fatto **divieto** di:

consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra (ivi inclusi *hardware* o parti di *hardware* e *software*) ovvero una cosa mobile che, per origine, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata;

indicare nei messaggi pubblicitari della Società, nel sito internet, nei cataloghi dei prodotti, nei contratti commerciali, e in genere in tutte le comunicazioni che precedono e/o accompagnano l'offerta di beni e servizi, dati e notizie non rispondenti al vero sulle caratteristiche, l'origine, la provenienza, la qualità o quantità del bene e del servizio;

porre in vendita o altrimenti mettere in circolazione, in Italia e all'estero, prodotti (tra cui *hardware* o parti di esso) o opere dell'ingegno (tra cui *software*) con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, quand'anche si tratti di marchio non registrato o di segno distintivo non riconosciuto a norma delle leggi civili;

porre in vendita o altrimenti mettere in circolazione i medesimi prodotti sopra descritti con nomi, marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Il divieto include l'imitazione, anche generica, (senza la necessità di contraffazione o alterazione) del marchio o del segno distintivo altrui quand'anche si tratti di marchio non registrato o di segno distintivo non riconosciuto a norma delle leggi civili.

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Sezione H – Tutela penale delle opere dell'ingegno, del *software* e delle opere multimediali

(Art. 25 novies del Decreto)

La presente Sezione si riferisce alle fattispecie previste dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) che sono assunte a presupposto della responsabilità 'amministrativa' degli enti.

1. I REATI

Art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, Legge 633/1941: la norma del primo comma punisce chiunque, senza averne il diritto, mette a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, e con connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La norma si applica a qualsiasi

opera dell'ingegno protetta, tra cui anche il *software*, le banche dati, e le opere audiovisive. Oggetto di tutela è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera che potrebbe vedere non realizzate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione dell'opera in rete. La norma di cui al comma 3 sanziona, invece, (con pena assai più grave) le condotte sopra menzionate ove commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima qualora ne risulti l'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, Legge 633/1941: la norma sanziona la condotta di abusiva duplicazione di *software* e banche dati, e la commercializzazione, distribuzione e detenzione, a scopo commerciale e imprenditoriale, di programmi e banche dati contenuti in supporti non vidimati dalla Siae. Per effetto delle modifiche normative che si sono succedute (la previsione dello "scopo di profitto" in luogo dello "scopo di lucro") si deve ritenere ora vietata anche la duplicazione del *software* per uso personale (tipicamente il caso in cui il legittimo utilizzatore di un programma lo duplichi per poterlo utilizzare anche su un altro *computer* di sua proprietà, oppure lo ceda in prestito ad un terzo che lo duplica). Rientra nella duplicazione abusiva, ed è quindi vietato, anche l'utilizzo, all'interno di una rete telematica e su altri elaboratori, di un programma regolarmente acquistato ma dotato di una licenza d'uso su un determinato *computer*. E' punita, altresì, la detenzione di un programma abusivamente duplicato per scopi commerciali e imprenditoriali. La stessa condotta è invece penalmente irrilevante quando si manifesta al di fuori dell'attività produttiva (commerciale e imprenditoriale) del soggetto agente.

Art. 171-ter, Legge 633/1941: la norma di cui al 1 comma, sanziona l'abusiva duplicazione, trasmissione, diffusione in pubblico, detenzione per la vendita, e distribuzione, a qualsiasi titolo, di opere cinematografiche, musicali, letterarie e multimediali e dei relativi supporti, privi di contrassegno Siae, o dotati di contrassegno contraffatto; sanziona, altresì, l'introduzione nel territorio dello Stato, la duplicazione e la riproduzione abusiva dei dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto, nonché la diffusione, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. Sono punite anche le condotte relative alla produzione, diffusione, a qualsiasi titolo, e detenzione, per scopi commerciali, di attrezzature e dispositivi volti all'elusione delle misure di protezione tecnologiche e alla alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui agli artt. 102-*quater* e 102-*quinquies* introdotti con il D. Lgs.68/2003. Oggetto di tutela sono specifiche tipologie di beni che presentano una funzione prevalentemente contemplativa tra cui, appunto, le opere cinematografiche, musicali, letterarie e multimediali. Tra le forme di utilizzazione economica delle proprietà intellettuali

sono poi comprese anche le trasmissioni codificate (le c.d. *pay tv*) e come tali sono sanzionati, specificamente, i comportamenti relativi a questi nuovi mezzi di diffusione a distanza dell'opera protetta. Le attività indicate assumono penale rilevanza anche qualora riguardino solo parzialmente l'opera tutelata. La norma prevede, peraltro, che la pena si applica solo se il fatto è commesso per uso non personale e per scopo di lucro. Sarebbe, dunque, da escludersi la rilevanza penale del fatto quando l'utilizzo dell'opera, abusivamente riprodotta, e la decodificazione speciale sono oggetto di puro godimento da parte del soggetto agente, così pure nel caso di cessione a titolo meramente gratuito. Il 2 comma punisce (più gravemente) le condotte di riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o d'importazione quando abbiano ad oggetto una quantità di opere che superino le 50 copie o esemplari; qualora l'autore dei fatti esercita in forma imprenditoriale l'attività di riproduzione, vendita, commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; ed infine qualora l'agente promuova o organizzi le attività illecite di cui al primo comma. Si tratta di un reato diverso da quello di cui al primo comma dello stesso articolo: pur coincidendo sostanzialmente le condotte vietate, nella prima ipotesi sanzionata dal 2 comma manca qualsiasi riferimento allo scopo di lucro, che compare invece nella fattispecie del primo comma, e il reato è punibile a titolo di dolo generico (coscienza e volontà di realizzare la condotta vietata dalla legge). La seconda ipotesi si differenzia per la particolare qualifica rivestita dal soggetto agente (imprenditore nel settore dell'attività di riproduzione, vendita, commercio o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore) coincidendo, per il resto, le condotte vietate con quelle del primo comma, anche per ciò che concerne l'elemento psicologico. La terza ipotesi prevede condotte diverse quali, appunto, la promozione e l'organizzazione delle attività indicate al primo comma.

Art. 171-septies, Legge 633/1941: la norma estende la pena prevista per il reato di cui all'art. 171-ter ai produttori e importatori che non comunicano alla Siae i dati necessari all'identificazione dei supporti immessi in commercio o importati, non soggetti all'obbligo del contrassegno, o che dichiarino falsamente l'avvenuto assolvimento di siffatti obblighi. Le false affermazioni riguardano le dichiarazioni identificative dei prodotti, richieste dalla legge per supplire alla mancanza del controllo che la Siae è in grado di esercitare attraverso l'assolvimento dell'obbligo del contrassegno. Si tratta di un reato che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Art. 171-octies, Legge 633/1941: la disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato, apparati o parti di essi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. La norma introduce un reato di pericolo che va ad anticipare la tutela penale andando a punire comportamenti che precedono la concreta captazione ed eventuale diffusione delle immagini e dei suoni (quali, appunto, la vendita,

l'installazione, la modificazione e qualsiasi forma di utilizzazione degli apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato).

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società.

Queste possono essere così riassunte:

- a. Utilizzo e gestione dei sistemi informativi;
- b. Manutenzione e supporto tecnico in favore dei clienti.

L'elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella Parte Prima del presente Modello (cfr. paragrafo 3, Parte Prima).

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello di agire nel pieno rispetto delle normativa sul diritto d'autore posta a tutela delle opere dell'ingegno, del *software* in particolare, e delle opere multimediali.

A questi fini è fatto **divieto** secondo le norme penali di:

- immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e così mettere a disposizione del pubblico, senza averne il diritto, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Il divieto include l'immissione in un sistema di reti telematiche di qualsiasi opera dell'ingegno protetta, tra cui anche il *software*, le banche dati, e le opere audiovisive;
- duplicare abusivamente *software* e banche dati, anche solo ai fini di un utilizzo meramente personale, e per scopi che non attengono all'attività degli uffici della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo duplicare un dato programma per utilizzarlo su un altro *computer* o cederlo a terzi oppure utilizzare, all'interno della rete telematica e su altri elaboratori, un programma regolarmente acquistato e dotato di una licenza d'uso su un determinato *computer*);
- distribuire programmi e banche dati abusivamente duplicati o contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae;
- detenere programmi e banche dati, contenuti in supporti non vidimati dalla Siae, per scopi inerenti le attività sociali, e per uso non meramente personale;

- duplicare abusivamente, trasmettere, diffondere in pubblico, detenere per la vendita, e distribuire a qualsiasi titolo, a fini di lucro e per scopi attinenti all'attività della Società, e dunque non meramente personali, opere cinematografiche, musicali, letterarie e multimediali e i relativi supporti, privi di contrassegno Siae, o dotati di contrassegno contraffatto;
- introdurre nel territorio dello Stato, duplicare, riprodurre abusivamente dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto, nonché diffondere, con qualsiasi mezzo, un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. Sono punite anche le condotte relative alla produzione, diffusione, a qualsiasi titolo, e detenzione, per scopi commerciali, di attrezzature e dispositivi volti all'elusione delle misure di protezione tecnologiche e alla alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui agli artt. 102-*quater* e 102-*quinquies* introdotti con il D. Lgs. 68/2003.
- promuovere o organizzare le attività di cui sopra.

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati (cfr. Sezione A paragrafo 5), le procedure aziendali, ai fini di prevenzione delle violazioni in materia di diritto d'autore, danno attuazione a principi che sono in gran parte comuni a quelli che presiedono allo svolgimento delle attività sensibili rispetto ai delitti informatici (cfr. Sezione E):

- sia garantita la sicurezza fisica dei *server* applicativi, custoditi in locali con sistemi anti-intrusione, e l'accesso sia consentito alle sole funzioni individuate dalle procedure della Società (personale IT e Servizi Generali);
- l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *user id* e *password* utente con scadenze definite;
- ogni utente disponga di una *user id* e *password* personale; e siano adottati opportuni meccanismi di sicurezza e protezione all'interno del sistema e della rete aziendale, tali per cui gli utenti possano visualizzare i soli dati inerenti al servizio che li compete, e non i dati pertinenti ad altre funzioni dell'azienda;
- siano date direttive precise affinché ciascun dipendente sia reso edotto della responsabilità inerente il corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), e degli obblighi inerenti l'uso esclusivo per l'espletamento dell'attività; le risorse

informatiche siano conservate da ciascuno in modo appropriato e la Società sia tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;

- le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso, e revocate nell'ipotesi di mutamento delle mansioni;
- nella 'profilazione' elettronica degli utenti siano sempre rispettate le necessarie azioni indicate dal sistema operativo GGATE, e i ruoli delle funzioni aziendali coinvolte nell'assegnazione dei nuovi profili;
- la rete sia protetta da *firewalls* e da *software* antivirus/antispam, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata;
- i *backup* dei dati residenti sui server siano salvati, con frequenza giornaliera e differenziale, e i supporti adeguatamente conservati;
- nei servizi di manutenzione prestati in favore dei clienti siano divulgate precise direttive ai tecnici affinché il servizio si svolga nel pieno rispetto di tutte le licenze che tutelano i programmi e il *software*.

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Sezione I – Reati ambientali

(Art. 25 undecies del Decreto, così come modificato dalla L. 68/2015)

La presente Sezione si riferisce ai reati ambientali assunti a presupposto della responsabilità 'amministrativa' degli enti a seguito dell'inserimento, nel Decreto, dell'art. 25 undecies.

1. I REATI

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis, c.p.) (omissis)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis, c.p. (omissis)

Violazioni dell'art. 137 (Sanzioni penali) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Art. 137, comma 2 – La norma punisce gli scarichi di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione o il mantenimento dei suddetti scarichi nonostante la revoca e/o sospensione dell'autorizzazione, quando le acque reflue industriali prodotte contengano le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006.

(omissis)

Art. 137, comma 3 La norma punisce gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero senza osservare le prescrizioni rilasciate dalle Autorità competenti (norme tecniche, prescrizioni regolamentari, valori limite di emissione) per ciò che attiene agli scarichi in rete fognaria; e le prescrizioni inerenti la quantità massima della sostanza per gli scarichi delle sostanze pericolose indicate nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella.

(omissis)

Art. 137, comma 5 (primo periodo) – Art. 137, comma 5 (secondo periodo). Le norme sanzionano gli scarichi di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura fissati nella tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto (valori limite di emissione per le acque reflue urbane e industriali che recapitano sul suolo), ovvero con superamento dei limiti più restrittivi fissati dalla Regione o dall'Autorità competente (norme tecniche, prescrizioni regolamentari, valori limite di emissione), in relazione alle sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006.

(omissis)

Art. 137, comma 11 – La norma punisce lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo in violazione dei divieti di legge. Nel caso di condanna per questo delitto è prevista l'applicazione, nei riguardi dell'ente, delle sanzioni interdittive previste dal Decreto 231/2001 oltre alle sanzioni pecuniarie.

(omissis)

Art. 137, comma 13 – *(omissis)*

Violazioni dell'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Art. 256, comma 1, lett. a), b). La norma punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, pericolosi e non, in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla legge.

In tema di rifiuti, il concetto di gestione del rifiuto non va inteso in senso imprenditoriale, ovvero come esercizio professionale dell'attività tipicizzata, ma in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare un'attività di raccolta, trasporto recupero, smaltimento, commercio e intermediazione del rifiuto. Con l'utilizzo della parola "chiunque", a individuare il soggetto attivo del reato, le norme in tema di gestione dei rifiuti non hanno quindi come destinatari soltanto i soggetti che svolgono professionalmente quelle attività. Delle attività di gestione dei rifiuti effettuate senza le prescritte autorizzazioni risponde sia il gestore che il produttore che ha conferito i rifiuti.

Art. 256, comma 3 (primo periodo) – Art. 256, comma 3 (secondo periodo). Le norme puniscono chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di condanna per questo delitto è prevista l'applicazione, nei riguardi dell'ente, delle sanzioni interdittive previste dal Decreto 231/2001 oltre alle sanzioni pecuniarie.

Art. 256, comma 5 – La norma sanziona chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, in violazione dei divieti di legge.

Violazioni dell'art. 257 (Bonifica dei siti) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Art. 257, comma 1 – Art. 257, comma 2. Le norme puniscono chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente e chiunque omette di effettuare la comunicazione prevista alle Autorità competenti. La condotta è sanzionata più gravemente se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(omissis)

Violazioni dell'art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Art. 258, comma 4. La norma sanziona le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario prescritto dalla legge, ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. E' punito anche chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La norma fa riferimento a imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che raccolgono e trasportano propri rifiuti non pericolosi. La sanzione penale per la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri e dei formulari è dunque circoscritta a questa specifica ipotesi.

Violazioni dell'art. 259 (Traffico illecito di rifiuti) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Art. 259, comma 1. La norma punisce le spedizioni di rifiuti (pericolosi e non) con modalità tali da costituire traffico illecito di rifiuti ai sensi delle norme regolamentari CE. Il divieto include, a titolo esemplificativo, la spedizione di rifiuti non concretamente specificati nel documento di accompagnamento o con notifiche infedeli alle Autorità competenti, anche eventualmente a seguito di un'attività di mescolanza ("miscela di rifiuti") volontaria o involontaria di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale non sussiste uno specifico codice identificativo.

Violazioni dell'art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Art. 260, comma 1 – Art. 260, comma 2. Le norme puniscono chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di questi delitti, è espressamente contemplata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Il reato è punibile a titolo di dolo specifico poiché la norma richiede in capo all'agente il fine di conseguire un profitto ingiusto. Tale profitto non deve necessariamente assumere natura di ricavo di natura patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura. La natura di

reato di mera condotta fa sì che, per l'integrazione della fattispecie, non assuma rilievo l'idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo da parte della pubblica amministrazione. Lo scopo del legislatore è di apprestare una difesa anticipata del bene giuridico protetto, facendo sì che alcune condotte, eminentemente formali e non collegate alla tutela di un interesse esplicitamente indicato e neppure immediatamente percepibile, siano scrupolosamente osservate, con la conseguenza che la loro violazione viene punita indipendentemente da qualsiasi accertamento di una qualsiasi. Sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzativi dei siti di destinazione finale. Integra, dunque, il requisito dell'abusività della condotta anche una situazione di difformità sostanziale della gestione dei rifiuti rispetto a quanto previsto dalle autorizzazioni. La redazione di certificati falsi costituisce apporto causale penalmente rilevante per la consumazione del reato. La nozione di "ingente quantitativo", rilevante ai fini della fattispecie in esame, deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero anche essere di entità modesta. Il requisito non può, invece, essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione.

Violazioni dell'art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Le norme sono poste a tutela della corretta utilizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Esse puniscono le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, e l'inserimento di un falso certificato nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. E', altresì, punita penalmente la condotta del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI, e quella di chi, durante il trasporto, utilizza un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. E' punita da ultimo anche la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti, pericolosi e non, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Art. 260-bis, comma 6. La norma sanziona chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo. La norma punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. E punito anche colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Art. 260-bis, comma 8. La norma sanziona il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Violazioni dell'art. 279 (Sanzioni) D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Art. 279, comma 5 – (omissis)

Violazioni della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione e norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)

Art. 1, comma 1 – (omissis)

Art. 1, comma 2 – (omissis)

Art. 2, comma 1 – (omissis)

Art. 2, comma 2 – (omissis)

Art. 3-bis, comma 1 – (omissis)

Violazioni della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente):

Art. 3, comma 6 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive). La norma sanziona penalmente le violazioni delle disposizioni della Legge 549/1993 e dei Regolamenti CE sulla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione delle sostanze indicate alla tabella A della

medesima Legge e ritenute lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Sono punite, altresì, le violazioni delle disposizioni che prevedono il divieto alle autorizzazioni degli impianti che contemplano l'utilizzo delle medesime sostanze e di quelle che disciplinano l'uso delle sostanze nelle attività di manutenzione e ricarica di apparecchi e impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della Legge. Costituisce reato anche l'inottemperanza alle disposizioni che disciplinano i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze presenti nella tabella B della Legge 549/1993, e ne individuano gli usi essenziali.

E' punita, altresì, la violazione delle disposizioni che concernono i termini per la produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze indicate nelle tabelle A e B della Legge 549/1993, e delle disposizioni che concernono le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, e per l'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC), al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra.

Violazioni del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

Art. 8 (Inquinamento doloso) comma 1 e comma 2 – (omissis)

Art. 9 (Inquinamento colposo), comma 1 e comma 2 –(omissis)

Art. 452-bis c.p. - inquinamento ambientale: la norma che punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: - delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;

Art. 452-quater c.p. - disastro ambientale: la norma che punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, e cioè a dire, alternativamente: - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; - l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata se il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;

Art. 452-quinquies c.p. - delitti colposi contro l'ambiente: la norma sanziona con una pena meno grave le condotte di cui agli articoli precedenti qualora siano

state commesse con colpa (ossia per negligenza, imprudenza, imperizia) anziché con dolo ed ulteriormente diminuite qualora anziché cagionare inquinamento o disastro ambientale se ne procuri soltanto il pericolo;

Art. 452- septies c.p. - **impedimento del controllo:** la norma punisce, salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti;

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società.

Queste possono essere così riassunte:

- a. Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- b. Gestione di pile accumulatori e relativi rifiuti.

L'elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella Parte Prima del presente Modello (cfr. paragrafo 3, Parte Prima).

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, del Modello e delle procedure interne della Società.

L'osservanza della legge, con particolare riferimento alla materia ambientale, include il rispetto delle leggi statali e regionali e di tutte le norme tecniche e di regolamento, delle prescrizioni dettate alla Società dalle Autorità competenti, e di quelle contenute nei provvedimenti di autorizzazione degli enti preposti.

Con riferimento ai rifiuti, e fermi restando gli obblighi di legge, le prescrizioni delle Autorità, e i divieti previsti dalla normativa di riferimento, ai fini specifici di prevenzione dell'imputazione di responsabilità *ex* D. Lgs. 231/2001, la Società vieta di:

- conferire i rifiuti a soggetti privi delle autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni necessarie per la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e la intermediazione;

- concorrere, in qualsiasi modo, ad attività di gestione non autorizzata di rifiuti, e segnatamente di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione) anche attraverso un comportamento negligente e, nella fattispecie, non adottando misure atte ad assicurare il rispetto delle norme di legge;
- concorrere, in qualsiasi modo, ad attività di gestione non autorizzata di rifiuti, eventualmente attraverso il disassemblaggio o la sottrazione di componenti RAEE;
- consentire ad altri l'accumulo continuato e sistematico, il deposito incontrollato ed altresì l'abbandono di rifiuti sull'area di proprietà o appartenenza della Società, non attivandosi con segnalazioni, denunce, all'autorità ed in ogni caso non provvedendo alla rimozione della situazione di illegalità;
- effettuare spedizioni di rifiuti con modalità tali da costituire traffico illecito di rifiuti ai sensi delle norme regolamentari CE. Il divieto include, a titolo esemplificativo, la spedizione di rifiuti non concretamente specificati nel documento di accompagnamento o con notifiche infedeli alle Autorità competenti;
- organizzare o concorrere nell'organizzazione di un traffico illecito di rifiuti. Il divieto include ogni condotta che possa in qualsiasi modo agevolare la suddetta organizzazione, anche per fini diversi dal perseguimento di un ricavo di natura patrimoniale, attinenti, a titolo esemplificativo, a un risparmio di costi o a vantaggi di altra natura.

Con riferimento al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), fermi restando gli obblighi di legge e i divieti della normativa di riferimento (quelli riguardanti l'iscrizione al sistema, il pagamento del contributo, la compilazione della scheda, ecc.), ai fini specifici di prevenzione dell'imputazione di responsabilità *ex D. Lgs. 231/2001*, la Società fa divieto di porre in essere condotte che possano realizzare:

- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, e inserimento di un falso certificato nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- trasporto di rifiuti pericolosi;
- utilizzo, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- trasporto di rifiuti pericolosi e non accompagnato da una copia cartacea della scheda SISTR - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati (cfr. Sezione A paragrafo 5), nella **gestione dei rifiuti** le procedure aziendali danno attuazione ai seguenti principi:

- siano attuate e sempre osservate misure e procedure finalizzate a promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento e a migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento nel trattamento del RAEE;
- nel sistema di gestione dei RAEE siano rispettati tutti gli obblighi inerenti la raccolta separata, il raggruppamento e il successivo trasporto dei rifiuti presso i centri di raccolta;
- siano adottate tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che configurerebbero attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;
- siano osservate tutte le disposizioni relative all'istituzione, e al corretto funzionamento del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR).

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Sezione L – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(Art. 25-duodecies del Decreto)

La presente Sezione contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta che i Destinatari del Modello devono tenere ai fini di prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. I REATI

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 2 D. Lgs. n. 109/2012)

La norma punisce l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
- i lavoratori occupati siano minori in età lavorativa; oppure
- i lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 603-bis c.p.) essendo esposti a situazione di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In dettaglio, l'art. 25-duodices del Decreto prevede che: *"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"*.

L'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/98 stabilisce che: *"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società.

Queste possono essere così riassunte:

- a. assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- b. comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
- c. monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- d. gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende.

L'elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto al paragrafo 3 della Parte Prima del Modello.

5. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico.

E' fatto obbligo ai soggetti impegnati nelle aree sensibili rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare osservare in modo rigoroso le disposizioni di legge concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare di:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;

- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- osservare le procedure aziendali interne per garantire il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

A questi fini è fatto **divieto** di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*duodicies* del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati (cfr. Sezione A paragrafo 5), in particolare per quanto attiene all'assunzione di cittadini extracomunitari, le regole prevedono che:

- l'assunzione dei cittadini extracomunitari deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali previste per l'assunzione del personale;
- per favorire i controlli sull'attività in questione ai candidati va espressamente richiesta la presentazione del permesso di soggiorno e, in caso di assunzione, copia del documento permesso di soggiorno dovrà essere archiviata nel *dossier* personale;
- l'assunzione di cittadini extracomunitari va prontamente segnalata all'Organismo di Vigilanza;

- nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari, la Funzione Risorse Umane deve comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro agli organi preposti territorialmente competenti, assicurando la correttezza dei dati trasmessi per il lavoratore extracomunitario relativamente a: titolo del permesso di soggiorno; numero del titolo di soggiorno; motivo del soggiorno; scadenza del titolo di soggiorno; questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno;
- al fine di ridurre il rischio di impiego di dipendenti il cui permesso di soggiorno è scaduto, la Funzione Risorse Umane effettua le seguenti attività:
- esegue periodicamente un monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- invia, con congruo preavviso rispetto alla data di scadenza del permesso di soggiorno, una comunicazione scritta al dipendente, evidenziando l'approssimarsi della data di scadenza del permesso di soggiorno e richiedendo di consegnare all'azienda copia del documento attestante l'avvenuto rinnovo;
- trasmette in via telematica, anche per il tramite di soggetti esterni, le informazioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno al Centro per l'impiego;

nell'ottica di prevenire il rischio che per la Società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di appaltatori ed altri fornitori, i relativi contratti che ne regolano i rapporti devono contenere specifiche clausole che prevedano l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione del contratto siano impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e di sollevare la Società da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo; nel caso di contratti di appalto, nell'elenco nominativo dei soggetti da fornire alla Società, per i lavoratori extracomunitari devono essere comunicati gli estremi del permesso di soggiorno (numero del titolo e scadenza).

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure operative aziendali diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.

Sezione M – Reato di corruzione tra privati

(*Art. 25-ter s) bis del Decreto, così come modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017 n.*

38)

La presente Sezione contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta che i Destinatari del Modello devono tenere ai fini di prevenzione del reato di corruzione tra privati.

1. I REATI

Reato di corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la medesima norma anche se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui sopra.

La norma punisce altresì chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

L'**art. 2635-bis** cod. civ. punisce altresì l'istigazione alla corruzione tra privati, sanzionando chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La medesima pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di

società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività che Econocom ha individuato come sensibili sono indicate in dettaglio nei documenti agli atti della Società.

Queste possono essere così riassunte:

- a) la gestione del macro-processo ciclo attivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - presentazioni commerciali a clienti privati;
 - stipula dei contratti di vendita;
 - definizione delle condizioni contrattuali (es. listino prezzi, sconti commerciali, ecc.);
 - gestione dei premi a clienti, agenti e distributori.

- b) la gestione del macro-processo delle attività finanziarie, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - richiesta ed erogazione di finanziamenti;
 - gestione incassi da clienti (compresi abbuoni, sconti, ecc.);
 - pagamenti a fornitori.

- c) la gestione del processo ciclo passivo, la cui controparte è costituita da soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - scelta del fornitore;
 - stipula dei contratti di acquisto.

- d) qualsiasi altra attività (es. fornitura di servizi, certificazione qualità, rapporti con laboratori esterni) avente come controparte un soggetto o una società privata, dal cui svolgimento può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per la Società.

I suddetti processi determinano un punto di contatto con soggetti privati e presentano, anche soltanto in via potenziale, il rischio di corruzione tra privati.

L'elenco delle attività sensibili è aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto al paragrafo 3 della Parte Prima del Modello.

3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico.

E' fatto obbligo ai soggetti impegnati nelle aree sensibili rispetto al reato di corruzione tra privati di:

- rispettare la legge e le procedure aziendali interne, in tutte le attività commerciali;
- in particolare, tutti i soggetti che per conto della Società (amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori di affari, ecc.) intrattengono rapporti con soggetti privati (es. clienti, fornitori, finanziatori) devono tenere comportamenti conformi alla legge e al Modello.

A questi fini è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25 - *ter s) bis*.

In particolare, è fatto divieto di:

- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società affinché questi compiano od omettano atti a vantaggio della Società, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (il divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni);
- distribuire ai suddetti rappresentanti di società omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;

- versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con società rispetto agli obblighi in essi assunti;
- ricorrere, più in generale, a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società, tali da influenzare le loro conclusioni nell'ambito di qualsiasi rapporto in essere con la Società;
- ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla Società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici;
- accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, ecc.), che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali di riferimento;
- sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti definiti nelle procedure aziendali di riferimento;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle caratteristiche del rapporto contrattuale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione fornita;
- procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'*iter* previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

4. LE REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Fatto salvo il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni già visti trattando dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e qui integralmente richiamati (cfr. Sezione A paragrafo 5), in particolare per quanto attiene al reato di **corruzione tra privati**, le regole prevedono che:

- tutte le operazioni di vendita devono essere supportate da idonea documentazione. E' compito dei soggetti che sovrintendono allo svolgimento dei processi commerciali assicurare che:

- i documenti generati nel corso del processo (ordini e contratti) contengano tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento, in modo da assicurare la regolarità formale della documentazione;
- i documenti siano sottoscritti dai soggetti dotati dei poteri di firma;
- i documenti siano adeguatamente conservati ed archiviati;

Per tutte quelle operazioni concernenti la concessione di premi, sconti o forniture a titolo gratuito che riconoscono delle utilità ai clienti è previsto l'obbligo di:

- operare sempre nel rispetto di quanto previsto dal contratto stipulato dall'azienda e dalle procedure aziendali di riferimento;
- laddove, per varie ragioni (es. relazioni commerciali non abituali, urgenze), si verificassero situazioni non regolamentate dal contratto o
- dalle procedure aziendali, è necessario operare nel rispetto dei seguenti principi:
 - garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo tramite la produzione di idonea documentazione che permetta di ricostruire le modalità di realizzazione del processo e di risalire alle ragioni che hanno indotto al riconoscimento di utilità a favore del processo;
 - assicurare che nessun soggetto possa gestire in autonomia il processo di concessione di premi, sconti o forniture a titolo gratuito e altre utilità a favore del cliente.
 - attenersi ai principi generali di comportamento contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure operative aziendali diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

5. I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

La Società adotta Protocolli specifici, che integrano le procedure già esistenti e disciplinano lo svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione dei poteri e delle funzioni.